



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 304,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 339,65
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Adriana PARLATO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 98/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69527** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **ALFANO Carlo** (C.F.: LFNCRL59B03G273A), nato a Palermo il 03.02.1959 ed ivi residente in via M. Titone n. 22, elettivamente domiciliato in Palermo nel Viale Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino (C.F. MMRGNN62A23B429H; giovanniimmordino@pec.it; fax 0916536876), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Immordino (C.F. MMRGPP63P18B429G; giuseppeimmordino@pec.it, fax 0916536876), per procura in calce alla memoria di costituzione;

2. **SPATA Maria** (C.F.: SPTMRA62P48A882G), nata a Bisacchino (PA) l'8.09.1962 e residente in Bagheria (PA) nella Via Livio Andronico n. 1/A, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv.

Pietro Cascio (C.F. CSCPTR66M22B429X; PEC: pietrocascio@pecavvpa.it), che la rappresenta e difende giusta procura

allegata alla memoria di costituzione;

3. **FRICANO Giuseppa** (C.F.: FRCGPP68C67G273F), nata a Palermo il 27.03.1968 e residente in Bagheria nella via A. Boito n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lentini (C.F. LNTGNN55B11C286P) del Foro di Marsala con studio in Castelvetro (TP) nella via G. Marconi n. 7 con indirizzo PEC lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it presso cui ha eletto domicilio giusto mandato in foglio allegato alla memoria di costituzione;

4. **VITALE Giuseppe** (C.F.: VTLGPP64A27G273R), nato a Palermo il 27.01.1964 ed ivi residente in via Monti Iblei n. 31, P: 2; I: 04 elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Pietro Cascio (C.F. CSCPTR66M22B429X; PEC: pietrocascio@pecavvpa.it), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione;

5. **CANGIALOSI Filippo** (C.F.: CNGFPP64P02E957A), nato a Marineo (PA) il 02.09.1964 ed ivi residente in Via Ercole Patti n. 26, domiciliato a Palermo in Via Caltanissetta 1, presso lo studio degli avv. Giuseppe Mazzearella (C.F. MZZGPP65P17G273A; PEC: gmazzearella@pecavvpa.it) e Alessandro Maggio (C.F. MGGLSN75L26G273N; PEC: avvocatomaggio@pec.it) che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;

6. **TEGOLETTA Rosalba** (C.F.: TGLRLB86H54G273X), nata a Palermo il 14.06.1986 e residente in Marineo (PA) nella Via San Francesco d'Assisi n. 24, domiciliata in Bolognetta (PA) in Via Collegio 18 presso

lo studio dell'avv. Salvatore Aiello (C.F. LLASVT90T09G273O; PEC: avv.salvatoreaiello@pec.it) che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce alla memoria di costituzione.

7. D'AMICO Antonino Cosimo (C.F: DMCNNN64E14A546K) nato a Bagheria (PA) il 14.05.1964 e residente in Bagheria nella Via Libertà n. 87, rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Mattei (C.F. MTTLGU67P02G273W; PEC: luigimattei@pecavvpa.it) e Velio Domenico Sprio (C.F. SPRVDM70H08G282W; PEC: veliodomenicosprio@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei propri difensori sito, per entrambi, in Palermo nella Via Francesco Ferrara n. 8.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Vincenzo Liprino, l'avv. Giovanni Immordino per il convenuto Alfano, l'avv. Giovanni Lentini per la convenuta Fricano, l'avv. Alessandro Maggio per il convenuto Cangialosi, l'avv. Velio Domenico Sprio per il convenuto D'Amico, l'avv. Pietro Cascio per i convenuti Spata e Vitale e l'avv. Adriana Di Giorgio in sostituzione dell'avv. Salvatore Aiello per la convenuta Tegoletto.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 18 aprile 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale citava in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per ivi sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al

pagamento della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre

rivalutazione ed interessi legali, in favore di AGEA, nonché al

pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Il danno erariale contestato si riferiva alla asserita indebita percezione

da parte della convenuta Tegoletto Rosalba di contributi relativi alla

sottomisura 6.1 (abbinata a quella 4.1) del Programma di Sviluppo

Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 che sarebbe stata agevolata dagli altri

convenuti nella loro qualità, all'epoca dei fatti, di dipendenti, con

diversa qualifica, dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) di

Palermo della Regione Siciliana.

II. L'attività della Procura contabile prendeva avvio da una

segnalazione di danno erariale acquisita in data 23 ottobre 2020 con cui

la Guardia di Finanza (GdF)-Nucleo di Polizia Economico Finanziaria

(PEF) di Palermo segnalava una serie di condotte finalizzate all'illecita

percezione di contributi pubblici da parte di due imprese attive nel

settore della macellazione delle carni con il contributo determinante

del dirigente e di alcuni funzionari dell'IPA di Palermo, alcuni dei

quali sono stati convenuti nell'odierno giudizio.

Seguiva in data 29 giugno 2022 la trasmissione *ex art.129 disp. att. c.p.p.*

dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari, reali e personali,

adottata dal GIP presso il Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del

procedimento penale n. 46/2021 istaurato, fra gli altri, nei confronti dei

dipendenti pubblici odierni convenuti, indagati con riferimento ad

ulteriori finanziamenti di cui avevano beneficiato soggetti diversi dalle

due suddette imprese.

In ultimo, la GdF-Nucleo PEF di Palermo, con nota n. 586575 del 9 ottobre 2023 inviava la segnalazione del danno erariale emerso nell'ambito delle indagini di P.G. nel menzionato procedimento penale n. 46/2021.

Secondo il P.M. tali complesse indagini, basate su intercettazioni telefoniche ed ambientali e su acquisizioni documentali, avrebbero accertato l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale tra i funzionari pubblici coinvolti e gli studi tecnici a questi ultimi legati, in particolare lo "studio Puccio" di Marineo a cui collaborava il convenuto Cangialosi, all'epoca dei fatti in servizio presso l'U.O. monitoraggio e controllo dell'IPA di Palermo, finalizzata alla percezione di contributi pubblici agricoli nell'ambito del PSR Sicilia.

Secondo la ricostruzione della GdF, i convenuti dipendenti dell'IPA di Palermo avrebbero favorito le pratiche istruite e presentate dai tecnici in questione, mediante aggiunte, sostituzioni o correzioni alla documentazione presentata effettuate dopo la scadenza dei termini, consentendo di accedere ai contributi anche a soggetti le cui istanze presentavano irregolarità tali da renderle inammissibili.

Per il P.M. dalle indagini della Guardia di Finanza, delle quali veniva riportata la trascrizione di ampi stralci delle conversazioni captate, emergeva che i dipendenti dell'IPA di Palermo membri della commissione incaricata di verificare "la ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio auto-attribuito" delle domande presentate nell'ambito della Misura 6.1 del PSR Sicilia erano soliti favorire sistematicamente, sia nella fase dell'iter istruttorio/amministrativo

delle domande di aiuto sia nella fase di esecuzione delle opere già ammesse a finanziamento, due studi tecnici, lo studio Puccio di Marineo e lo studio associato Todaro, ma anche ulteriori studi tecnici associati (agronomi e ingegneri) in forza di rapporti privilegiati instauratisi e consolidatisi nel corso del tempo con gli stessi. Il *modus operandi* posto in essere dai pubblici ufficiali consisteva, nella fase istruttoria, nel verificare il contenuto delle domande di aiuto presentate e comunicare agli istanti, in violazione di legge, le anomalie riscontrate ovvero le modifiche da apportare provvedendo, poi, arbitrariamente anche alla materiale sostituzione della documentazione all'interno dei fascicoli, fuori dai termini e dalle modalità previste dal bando, così da consentire alle pratiche d'interesse di ottenere i punteggi massimi e di essere inserite in posizione utile per l'ammissione al finanziamento. Nella fase dell'esecuzione/rendicontazione dei progetti, i pubblici ufficiali, invece, si adoperavano (anche mediante false attestazioni inerenti al termine effettivo di fine lavori) per evitare l'applicazione di penali, decadenze o revoca dei contributi già erogati, nonché eludendo i controlli amministrativi reperendo di volta in volta la documentazione necessaria.

Secondo la Procura regionale, al fine di avvantaggiare le pratiche curate e presentate dagli studi professionali legati ai funzionari dell'IPA di Palermo, queste venivano assegnate alla commissione compiacente, composta dagli odierni convenuti Alfano, Spata e Fricano, con l'assegnazione di un numero di protocollo che terminava

sempre con il numero “1”, al quale corrispondeva, appunto, la suddetta prima commissione.

II.a. La Procura regionale, quindi, richiamava la disciplina di riferimento del PSR Sicilia costituita da due regolamenti comunitari del 2013 (n. 1303/2013 e 1305/2013), dalle disposizioni attuative, dai bandi pubblici e da una molteplicità di provvedimenti amministrativi. Il P.M. rilevava che la sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” aveva l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale contribuendo all’ammodernamento del settore agricolo e all’introduzione di nuovi processi e nuove tecnologie produttive, considerata la maggiore propensione dei giovani imprenditori a portare innovazione nel settore agricolo rispetto agli imprenditori più maturi e, quindi, già presenti da più tempo nel citato settore. Ai giovani agricoltori che avviavano per la prima volta una impresa agricola, in forma singola o associata (cosiddetti insediamenti plurimi), veniva riconosciuto un premio forfettario di € 40.000,00 a condizione che venisse presentato un progetto collegato ad un’altra misura del suddetto PSR. In particolare, l’art. 4 stabiliva che il premio veniva riconosciuto a ciascun giovane mentre il contributo agli investimenti sarebbe stato erogato al soggetto giuridico titolare dell’azienda. Il premio previsto dalla sottomisura in rassegna, pari a € 40.000,00 per ciascun giovane agricoltore, era subordinato all’accesso obbligatorio ad almeno un’altra sottomisura/operazione da scegliere tra le seguenti:

- sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”;

- sottomisura 6.4a “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole”;

- sottomisura 8.1 “sostegno alla forestazione e all’imboschimento”.

Ai fini dell’ammissibilità delle domande di finanziamento e della formazione di una graduatoria di merito dei progetti meritevoli, ad ogni istanza veniva attribuito un punteggio prefissato da apposite tabelle indicanti i requisiti che dovevano rispettare le singole iniziative progettuali. Tali criteri di selezione prevedevano fino a 20 punti per la sottomisura 6.1 e fino ad un massimo di 80 punti per la sottomisura collegata (4.1, 6.4a e 8.1); tale punteggio autoattribuito dall’istante doveva essere convalidato dall’IPA.

La sostenibilità finanziaria dell’investimento ed il miglioramento del rendimento globale dell’impresa, a seguito dell’intervento progettuale, dovevano essere verificati mediante il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), documento tecnico di presentazione formale dell’idea progettuale, finalizzato a dimostrare la corretta attuazione del piano aziendale degli investimenti.

Il PSA doveva essere predisposto utilizzando lo schema fornito dall’Amministrazione regionale e reso disponibile sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020. L’art. 6 del bando della Misura 6.1 prevedeva, inoltre, che le domande di partecipazione dovevano essere caricate sul portale SIAN di AGEA a partire dal 29.05.2017 e sino al 18.10.2017. Al caricamento sul portale doveva seguire il deposito della documentazione in formato cartaceo.

Tutta la documentazione da allegare alla domanda di aiuto doveva essere posseduta dai beneficiari a tale data ed allegata alla domanda stessa; la mancata, errata o incompleta allegazione rendeva le domande “non ricevibili”.

Il Piano di Sviluppo Aziendale poteva essere caricato sul portale SIAN di AGEA in maniera disgiunta rispetto alla domanda di sostegno, senza incidere sulla ricevibilità di quest’ultima.

La Procura evidenziava che i termini per la presentazione telematica della domanda e per il successivo deposito in formato cartaceo erano stati successivamente spostati rispettivamente al 19.12.2017 e al 13.01.2018 (quest’ultimo poi ulteriormente spostato a lunedì 15.01.2018 entro le ore 13:00).

Con avviso pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, in data 14.06.2018, era stato comunicato, per ciascun Ispettorato provinciale, l’elenco delle Commissioni istruttorie per la verifica della “ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio auto-attribuito” delle domande presentate nell’ambito della Misura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020.

In data 10.08.2018, sul medesimo sito, era stato pubblicato il DDG 1916 di approvazione degli elenchi provvisori regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili e quelle escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

In data 20.08.2018, era stato pubblicato il DDG 1920 di approvazione degli elenchi provvisori regionali modificati delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento

del punteggio minimo.

In data 13.12.2018, a modifica del precedente DDG 1920, è stato pubblicato il DDG 3539 di approvazione degli elenchi provvisori regionali corretti delle istanze ammissibili, non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Il P.M., quindi, richiamava l'art. 18.2 delle Disposizioni Attuative - parte specifica della misura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020 secondo cui le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, potevano essere modificate dopo la presentazione, ma solo in caso di errori palesi quali: - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal richiedente, a dimostrazione che l'errore commesso fosse classificabile come "palese"; - compilazione incomplete di parti della domanda o degli allegati ad eccezione di alcuni casi tassativamente indicati.

L'Ufficio requirente evidenziava che non erano considerati in ogni caso "errori palesi" i seguenti fatti:

- l'errata indicazione del CUAA;
- la mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- l'errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- l'errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;
- la mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;

- la mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi potevano essere corretti su iniziativa del richiedente mediante una “domanda di correttiva”, da presentare prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all’approvazione dell’elenco provvisorio.

II.b. Il P.M. con decreto del 19.12.2023, ritenendo che dall’attività istruttoria espletata a seguito delle suddette segnalazioni di danno erano emersi autonomi profili di responsabilità, provvedeva a disporre la formazione di 12 autonomi fascicoli istruttori, fra i quali quello relativo al contributo chiesto e ottenuto dalla sig.ra Tegoletto Rosalba oggetto dell’odierno giudizio in cui la contestazione era rivolta, oltre che a quest’ultima, anche ai sigg. Alfano Carlo, Spata Maria e Fricano Giuseppa, componenti della commissione istituita all’interno dell’IPA e al sig. Vitale Giuseppe, di cui veniva ipotizzato il supporto nella manipolazione delle domande; veniva prospettata, inoltre, la corresponsabilità del dirigente dell’IPA di Palermo, sig. D’Amico Antonino Cosimo, asseritamente autore di condotte illecite sovrapponibili a quelle addebitate agli altri dipendenti convenuti e pienamente consapevole del duplice ruolo del Cangelosi, al contempo dipendente dell’IPA e compartecipe del suddetto studio Puccio che assisteva gli agricoltori aspiranti beneficiari ai contributi.

Con riferimento all’indebita percezione a valere sul PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 6.1 collegata alla sottomisura 4.1 da parte della sig.ra Tegoletto Rosalba il P.M. rappresentava quanto segue.

In data 17.10.2017, quest'ultima presentava sul portale SIAN-AGEA la domanda di aiuto n. 54250521348 (insediamento singolo) nell'ambito della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020, collegata alla sottomisura 4.1. Il progetto era stato redatto dall'agronomo Spinella Ciro e dagli ingegneri Puccio Riccardo e Sclafani Francesco, organici al suddetto studio "Puccio" di Marineo.

La Commissione istruttoria, dopo aver dichiarato la ricevibilità e l'ammissibilità della domanda, l'ammetteva a finanziamento per un importo complessivo richiesto pari a € 169.285,21 a fronte di una spesa di € 284.902,66 per la misura 4.1, dando luogo anche al riconoscimento di un premio forfettario di € 40.000,00 in relazione alla misura 6.1.

A tal proposito, veniva evidenziato che la Commissione validava il punteggio che si era auto-riconosciuto l'istante (14 punti per la sottomisura 6.1 e 48 punti per la sottomisura 4.1. da moltiplicare per il coefficiente di 0,80 ai sensi dell'art. 5 "criteri di selezione" del Bando con un risultato di 38,40) calcolando un punteggio finale complessivo di 52,40.

Il P.M. poi provvedeva a riportare in modo analitico le conversazioni ambientali e telefoniche captate nel corso delle attività investigative svoltesi nella data del 18.07.2018 e le acquisizioni documentali avvenute da parte della GdF nei giorni 7 e 8 febbraio 2019 che dimostrerebbero la condotta illecita dei componenti della commissione istruttoria (sigg. Alfano, Spata e Fricano) e dei sigg. Vitale e Cangialosi nella gestione dell'istruttoria della suddetta domanda.

Secondo il Requirente i suddetti soggetti avrebbero sostituito il

preventivo di spesa della STS Forniture S.a.s., già presentato in sede di domanda ma indicante una data “sbagliata” in quanto successiva (21 ottobre 2017) a quella di presentazione telematica di quest’ultima (17 ottobre 2017), con un preventivo riportante una data antecedente (11.10.2017) con distruzione del documento originale allegato.

Inoltre, la Commissione non avrebbe corretto in diminuzione di 8 punti il punteggio aggiuntivo auto-attribuito dall’istante relativo all’indicazione dell’acquisto di caldaia a biomasse nonostante la stessa avesse ritenuto che tale punteggio era da decurtare per la mancanza nel progetto dell’acquisto di un macchinario/attrezzatura per l’essiccazione del prodotto finale dell’investimento (piante officinali). Infatti, secondo il P.M., dalle intercettazioni ambientali risulterebbe che la commissione avrebbe potuto riconoscere tale punteggio solo attraverso l’aggiunta di un preventivo di spesa di un essiccatore nonché la modifica della documentazione essenziale (PSA e computo metrico).

Il P.M. rappresentava che all’esito dell’istruttoria condotta in modo illecito dall’IPA di Palermo, l’AGEA erogava in favore della ditta Tegoletto Rosalba un’anticipazione di euro 24.000,00 in data 27.12.2019 e di euro 74.052,71 in data 31.12.2020 cui seguivano gli ulteriori pagamenti di euro 22.650,00 e di euro 34.435,47 per un importo complessivo indebitamente percepito di euro 155.138,18.

La Procura prospettava che di tale indebita percezione ne dovevano rispondere i partecipanti ai lavori della suddetta commissione, sigg. Vitale Giuseppe, Alfano Carlo, Spata Maria e Fricano Giuseppa nonché

il sig. Filippo Cangialosi che in ragione della propria posizione presso lo studio Puccio si era adoperato per la regolarizzazione occulta della domanda di aiuto.

Secondo il P.M. del suddetto danno doveva rispondere anche il percettore, il quale aveva incassato indebitamente delle somme non spettanti a cui si aggiungeva il fatto che lo stesso non avrebbe realizzato le opere entro il termine previsto di 24 mesi dalla notificazione del decreto di concessione, per cui il percettore non avrebbe avuto titolo per trattenere quanto ricevuto che doveva pertanto essere restituito all'Ente creditore.

Inoltre, era ritenuto responsabile anche il direttore dell'IPA di Palermo all'epoca dei suddetti fatti, dott. Antonino Cosimo D'Amico il quale, pur sapendo degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio e, quindi, nelle pratiche redatte da quest'ultimo studio, non aveva esercitato le funzioni connesse alla sua posizione. Con riferimento allo stesso direttore si prospettava che egli nelle pratiche di proprio interesse agiva in modo analogo a quanto sopra descritto con riferimento al *modus operandi* dell'IPA in sede di istruttoria o in sede di controlli come sarebbe dimostrato dagli stralci di diverse intercettazioni ambientali riportate, relative ad altre pratiche.

III. Il P.M., quindi, emetteva in data 18.01.2024 invito a dedurre contestando il suddetto danno a titolo di dolo nei confronti degli odierni convenuti. Si avvalevano delle facoltà difensive preprocessuali soltanto i sigg. Alfano, Fricano, Cangialosi e D'Amico.

La Procura regionale reputava gli argomenti difesivi non idonei a

superare gli addebiti per cui in data 18 aprile 2024 depositava atto di citazione controdeducendo in modo specifico alle difese preprocessuali dei suddetti invitati.

Con riferimento alla responsabilità dell'Alfano il P.M. evidenziava l'irrilevanza del mancato avvio di un procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione datoriale, deducendo che l'ampio compendio probatorio avrebbe dimostrato che la sua condotta era chiaramente ispirata dal fine di avvantaggiare i richiedenti le misure di aiuto assistiti direttamente o indirettamente dai dipendenti dell'IPA di Palermo, per cui lo stesso, in radicale violazione degli obblighi imposti ai pubblici ufficiali, in luogo di denunciare i fatti all'autorità, aveva addirittura agevolato la realizzazione del disegno illecito.

Con riferimento alla responsabilità del D'Amico, il quale aveva argomentato che gli episodi richiamati sulle suddette pratiche non avevano portato alla percezione indebita di somme, il P.M. evidenziava che tali vicende, pur non essendo attinenti in modo specifico alla fattispecie in oggetto, dimostrerebbero una modalità di organizzazione dell'ufficio radicalmente contraria ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e a quelli eurounitari di buona amministrazione.

Con riferimento alla responsabilità della Fricano il P.M. deduceva che l'illiceità della condotta dei convenuti trovava riscontro in mere attività materiali (sostituzione di documenti, presenza di soggetti non facenti parte della commissione in occasione dell'esame delle domande di aiuto, discussioni circa interessi privati nell'attività d'ufficio) che

avrebbero consentito anche al comune cittadino di rilevare *ictu oculi* la presenza di una condotta contraria ai doveri d'ufficio.

Con riferimento alla asserita responsabilità dell'AGEA dedotta dal convenuto Alfano per avere l'Ente pagatore effettuato i versamenti senza una previa verifica della correttezza del procedimento, il P.M. osservava che l'istruttoria delle domande è di competenza della Regione Siciliana e che i funzionari dell'IPA di Palermo avevano adottato opportuni accorgimenti per occultare la propria condotta illecita.

Con riferimento alla asserita responsabilità del Cangialosi, secondo il P.M., le intercettazioni evidenziavano che quest'ultimo, lungi dall'essersi limitato ad uno scambio di opinioni e consigli, aveva agito mosso da interessi personali derivanti dalla sua partecipazione allo studio Puccio al fine di consentire di percepire il sostegno pubblico e tale condotta appariva ancora più grave in quanto egli era un dipendente dell'Ente preposto ai controlli sulla gestione degli aiuti pubblici in agricoltura che aveva piegato la propria funzione ad interessi privati.

Con riferimento alla possibilità di recuperare gli aiuti direttamente dai percettori il P.M. osservava che il soggetto percettore era stato convenuto con richiesta di condanna al pagamento in solido di quanto indebitamente percepito.

IV. Con decreto del 26 aprile 2024 la Presidente di questa Sezione fissava l'udienza di discussione per il 23 ottobre 2024, assegnando termine fino al 3 ottobre 2024 per la costituzione tempestiva dei

convenuti e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

V. Con memoria difensiva depositata in data 17 settembre 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Fricano Giuseppa con il patrocinio dell'avv. Giovanni Lentini evidenziando che la stessa nella suddetta commissione aveva esercitato esclusivamente un ruolo materiale di operatrice proprio del suo inquadramento nella categoria A non avendo alcuna conoscenza delle questioni tecnico-giuridiche da risolvere nell'istruttoria delle domande di contributo e non avendo mai avuto contatto con i beneficiari dei contributi.

A tal proposito la difesa della resistente rappresentava che la sig.ra Fricano Giuseppa, già dipendente della Soprintendenza del Mare presso l'Assessorato regionale ai beni culturali ed all'indennità siciliana era stata trasferita all'Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea pochi mesi prima di essere assegnata alla commissione di valutazione delle istanze di contributo di cui è causa, e con ordine di servizio n. 9 del 5 luglio 2017 era stata assegnata per esigenze di servizio all'UO S.11.05 dell'IPA di Palermo mentre con successivo ordine di servizio del 16.4.2018 la stessa era nominata componente della sub-commissione per la ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di partecipazione al bando Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. Sicilia 2014/2020 - Operazione 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" in sostituzione del F.D. Pirrone Orazio andato in pensione il 01.02.2018.

La difesa evidenziava, quindi, che la sig.ra Fricano era stata adibita nel

nuovo incarico solo tre mesi prima del 16.7.2018 (data di avvio dei lavori della commissione) per il pensionamento di altro impiegato e senza una sua richiesta e che alla stessa in base alla categoria di appartenenza di “operatore A” potevano essere assegnati esclusivamente compiti operativi e manuali, anche all’interno della suddetta sub-commissione, non comportanti attività inerenti valutazioni, ma solo asservite alle necessità di pratico funzionamento dell’organo amministrativo (es.: raccolta ma non selezione, di documenti; redazione di appunti sotto dettatura del funzionario o/e del dirigente, ecc.), come sarebbe dimostrato dalle intercettazioni ambientali dalle quali si evince che le azioni svolte costituivano una mera attività esecutiva delle direttive altrui, senza mai interlocuzioni nel merito di quanto i funzionari vagliavano.

Sul punto la difesa aggiungeva che la convenuta non aveva né il ruolo né le competenze per una qualche interferenza in ordine agli elementi rilevati dagli altri componenti della sub-commissione essendo la stessa rimasta del tutto estranea ad ogni valutazione e/o iniziativa, aggiungendo la circostanza che la sig.ra Fricano, dopo avere svolto il proprio compito meramente esecutivo all’interno della sub-commissione, si era del tutto disinteressata delle successive vicende inerenti alle istanze di cui è causa, tanto che era rimasta assente per ferie per tutto il mese di agosto 2018.

La difesa della resistente evidenziava che la partecipazione della stessa alla commissione era un atto dovuto, stante le disposizioni ricevute dai superiori gerarchici; nel corso delle stesse il suo ruolo non si era

concretizzato mai in alcuna scelta o parere, ma soltanto nell'adempimento materiale di quanto dettato dal Direttore e dalla Funzionaria e dal loro ausiliatore Vitale (andare a prendere ed a riporre le pratiche, leggere il codice fiscale del soggetto richiedente, scrivere sotto dettatura quanto voluto da costoro, gettare via i fogli di carta che le venivano dati per finire cestinati *et similia*), coerentemente al ruolo rivestito ed alla propria capacità professionale.

Pertanto, la stessa non aveva assunto mai né formalmente né concretamente la responsabilità decisionale sull'accoglimento delle istanze delle varie ditte, essendo tale compito estraneo sia alla sua qualifica sia alle sue conoscenze; né mai aveva interferito in alcun modo con l'accoglimento delle pratiche né avrebbe potuto avere consapevolezza della regolarità della procedura e dell'accoglibilità delle istanze; né mai aveva avuto rapporti con i titolari delle ditte beneficiarie, né erano emersi elementi che lasciavano presumere che la sig.ra Fricano era a conoscenza dei rapporti degli altri membri della commissione con studi privati interessati alle pratiche oggetto di contestazione.

Secondo la difesa della resistente la sig.ra Fricano per la sua qualifica contrattuale, per le mansioni meramente esecutive ad essa attribuite dal contratto, per l'assoluta mancanza di esperienza nella materia di che trattasi, provenendo da un Assessorato totalmente differente per materia e scopo, non poteva che fare affidamento sulla qualifica professionale degli altri componenti della commissione nel ritenere legittimo l'operato svolto. Ne conseguiva che alla stessa non poteva

essere imputata alcuna condotta illecita neanche a titolo di colpa grave.

La memoria concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

VI. In data 21 giugno 2024 si costituiva in giudizio il sig. Cangialosi Filippo con il patrocinio degli avv.ti Giuseppe Mazzearella e Alessandro Maggio cui seguiva in data 1° ottobre 2024 il deposito della memoria di comparsa.

In via preliminare rilevava l'inutilizzabilità delle intercettazioni, dichiarata con ordinanza del Tribunale di Termini Imerese del 19 luglio 2024, che renderebbe di scarsissimo rilievo il residuo panorama probatorio e, in rito, inammissibile la citazione per violazione dell'art. 86 del c.g.c., in quanto priva della "indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda". In subordine, per l'ipotesi in cui dovesse essere ritenuta non operativa nel processo contabile l'inutilizzabilità dichiarata in sede penale, deduceva che l'atto di citazione non sarebbe affatto basato su delle vere e proprie conversazioni trascritte per intero da un consulente tecnico del giudice ma unicamente sull'interpretazione (di parte) delle intercettazioni fatta dalla P.G., cosa che non avrebbe permesso al convenuto di potere esercitare in modo adeguato il proprio diritto di difesa nei confronti di quasi trenta pagine dell'atto di citazione (da pagina 63 a pagina 91) recante la sintesi della P.G. delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che lo riguardano.

Sotto altro profilo, a parere dei difensori, la presenza del convenuto all'interno dello studio Puccio non sarebbe affatto legata ad una sua compartecipazione all'attività professionale, ma alla circostanza che tutti i professionisti sarebbero originari del suo stesso centro abitato (il

Comune di Marineo), sicché sarebbero o suoi parenti (come l'ing. Sclafani), o amici d'infanzia (come l'agronomo Spinella), o amici di recente acquisizione (come l'agronomo Barcia).

Proprio a causa del rapporto di parentela con uno dei professionisti dello studio, il Cangialosi aveva depositato nel giugno del 2016 l'apposita dichiarazione di conflitto di interessi (prot. n. 8401 del 16.6.2016) di cui chiedeva di disporre l'acquisizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, commi 1 e 2 del c.g.c.; in seguito, non avrebbe più seguito le pratiche dello studio.

La difesa attorea argumentava che, nei casi in cui il sig. Cangialosi veniva interpellato dai colleghi incaricati si rendeva disponibile non per favorire o condizionare l'esito dei procedimenti amministrativi ma per fornire la sua opinione in ordine alle questioni che gli venivano sottoposte, circostanza confermata dal fatto che non vi sarebbe alcuna prova in merito alla sua percezione di somme di denaro nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Con riferimento alle contestazioni sulla pratica Tegoletto la difesa deduceva che solo l'assenza di un documento essenziale poteva determinare la non ricevibilità della domanda e confutava la prospettazione attorea sul fatto che l'auto-attribuzione del punteggio sommariamente verificato dalla Commissione garantiva la finanziabilità della pratica in quanto tale punteggio era oggetto di verifica nelle successive fasi del procedimento.

In merito alla specifica contestazione sull'asserita irregolarità della data del preventivo di raffronto, era richiamata la nota n. 3801 del

26/01/2018 del D.G. *p.t.* recante disposizioni operative per il riesame delle domande di sostegno della sottomisura 4.1. del PSR Sicilia 2014-2020 ritenendo che la contestazione attorea era da ricondurre alla casistica ivi prevista di “carente documentazione tecnico-contabile” non comportante l’inammissibilità della domanda in quanto sarebbe stato possibile perfezionare la stessa successivamente con l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio tale da comportare in una eventuale fase di riesame la conferma del punteggio. Sul punto si argomentava che si trattava di un errore palesemente materiale successivamente integrabile che in nessun modo avrebbe potuto determinare l’irricevibilità della domanda e, quindi, la sua esclusione dalla graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento tanto che diversi Ispettorati provinciali aveva adottato provvedimenti di riesame di pratiche recanti errori materiali dichiarate irricevibili per tali causali.

In ordine alla contestazione sull’attribuzione di un punteggio suppletivo di 8 punti per l’effettuazione di investimenti nel comparto delle piante officinali a fronte della mancanza nel “progetto dell’acquisto di un macchinario/attrezzatura per l’essiccazione del prodotto finale”, la difesa attorea evidenziava che l’iniziativa progettuale presentata conteneva perfettamente investimenti per l’essiccazione del prodotto finale essendo stati allegati tre preventivi di spesa (Ditta Cosmet, Ditta Noto Salvatore, Ditta LBG System) volti ad acquisire macchinari e attrezzature per l’essiccamento che sarebbe avvenuto in maniera naturale mediante posizionamento sugli scaffali.

In ordine ai fatti contestati al D'Amico, all'epoca dei fatti direttore dell'IPA di Palermo e odierno convenuto, irrilevanti per il finanziamento della pratica oggetto del giudizio, venivano riportati in citazione solo per dare prova delle modalità organizzative dell'Ufficio tali da favorire la corruzione e il malaffare e suggestionare, la difesa dichiarava di non accettare il contraddittorio ed evidenziava quanto segue: per le pratiche del Comune di San Cipirello e della sig.ra Sileci si sarebbe trattato unicamente di integrare due autocertificazioni prive di data in ossequio a precisi orientamenti giurisprudenziali e normativi mentre per la pratica del Consorzio agrario di Palermo la riassegnazione della stessa nasceva solo dall'esigenza di ottemperare al sollecito che l'Assessorato aveva fatto per la definizione delle pratiche che andavano verificate entro il 31 dicembre di ogni anno solare (il 2017 nel caso di specie).

Infine, la difesa chiedeva l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 83, co. 2 del c.g.c. o dall'art. 52 del R.D. n. 1214/1934 in quanto l'attività del sig. Cangialosi trovava il conforto di norme, circolari, precedenti giurisprudenziali e, soprattutto, di una prassi consolidata anche di altri Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda a fronte della carenza di elementi di prova ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.g.c.;

- nel merito, respingere la domanda, perché infondata e non provata, dichiarando che il sig. Filippo Cangialosi è esente da responsabilità;

- in via del tutto subordinata, procedere ad una rideterminazione

dell'importo dovuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell'art. 83, co. 2 del c.g.c. e dell'art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

- con vittoria di spese e compenso professionale.

VII. Con memoria difensiva depositata in data 1° ottobre 2024 si

costituivano in giudizio i convenuti Spata Maria e Vitale Giuseppe con

il patrocinio dell'avv. Pietro Cascio.

La difesa dei convenuti, dopo avere richiamato l'oggetto del

contenzioso, argomentava che non vi era un logico collegamento tra il

prospettato rapporto remunerato del Cangialosi con alcuni studi

professionali e il rapporto di stima che i colleghi della commissione ed

il sig. Vitale nutrivano nei suoi confronti, con la conseguenza che non

vi sarebbe una ragione plausibile per sostenere un coinvolgimento

doloso e/o colposo di questi ultimi con il Cangialosi e/o con lo studio

Puccio.

In via preliminare la difesa deduceva che i risultati della C.N.R. della

Guardia di Finanza e le trascrizioni dei brogliacci non costituendo

prova documentale, diversamente dalle trascrizioni integrali delle

intercettazioni, non potevano costituire prova nel presente

procedimento e, conseguentemente, se ne eccepiva l'inutilizzabilità.

Nel merito era dedotto che non vi era stata da parte dei funzionari

Spata e Vitale alcuna illecita sostituzione di documentazione e che la

commissione, dopo avere rilevato nel corso della seduta oggetto di

intercettazione la criticità relativa alla mancata presenza del

preventivo dell'essiccatore, poi aveva avuto modo di rivalutare tale

rilievo confermando il punteggio auto-determinato perché aveva ritenuto che quanto contenuto nel PSA, nel computo metrico, nei preventivi e nella scheda di auto-attribuzione dei punteggi potesse essere condivisibile e il suo operato era stato confermato da chi aveva svolto la successiva fase istruttoria tecnico - amministrativa da cui discende il decreto di finanziamento.

Secondo la difesa dei resistenti il punteggio pari a 12 da attribuire “qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti per l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature specializzate nelle operazioni di essiccazione e/o stoccaggio e/o confezionamento” era rispettato dalla previsione dell’acquisto di una sgranatrice (comparto confezionamento) e di una grande scaffalatura metallica da posizionare nel fabbricato da realizzare e previsto in progetto mentre per il punteggio pari ad 8 da attribuire agli “Investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi e/o ambientali volti all’ottenimento di certificazioni ecosostenibili e/o di qualità” era rispettato dalla previsione dell’acquisto della caldaia a biomasse per la produzione di energia calorifera quale requisito necessario per l’ottenimento di una certificazione di qualità su base volontaria (es. Ecolabel).

Inoltre, gli stessi prospettavano che, qualora la commissione avesse tolto gli otto punti contestati, il punteggio finale sarebbe stato di 46 anziché di 52,40 e tale punteggio sulla base dell’ulteriore scorrimento della graduatoria di cui alla nota n. 39494 del 25.06.2021 in cui erano stati ulteriormente finanziati i progetti dalla posiz. 273 alla posiz. 1955

(punteggio 45,20 collegata misura 4.1) avrebbe permesso alla pratica

Tegoletto di essere finanziata ugualmente con conseguente mancanza

della prova del danno.

Inoltre, con riferimento alla contestazione sulla scadenza dei tempi di

realizzazione delle opere relative alla pratica Tegoletto, era evidenziato

che con D.R.S. n. 6738 del 13.12.2023 i termini concessi alla ditta

Tegoletto erano stati prorogati al 05.05.2024.

Infine, veniva eccepita la prescrizione del credito erariale in quanto con

riferimento alla posizione dei convenuti non era emersa alcuna attività

di occultamento doloso.

Erano formulate le seguenti conclusioni:

- rigettare la richiesta di responsabilità dei funzionari Spata Maria e

Vitale Giuseppe perché infondata in fatto e in diritto, ovvero dichiarare

la prescrizione del diritto al risarcimento per decorrenza dei termini, ai

sensi dell'art. 1, co. 2 della L. 20/1994.

VIII. Con memoria difensiva depositata in data 1° ottobre 2024 si

costituiva in giudizio il sig. D'Amico Antonino Cosimo con il

patrocinio degli avv.ti Luigi Mattei e Velio Domenico Sprio

evidenziando che le complesse attività investigative comprendenti

anche quelle più sofisticate (intercettazioni ambientali, telefoniche

oltre che captazione video nei locali dell'IPA) avevano consentito di

escludere un coinvolgimento del dott. D'Amico nella illecita

erogazione di fondi comunitari in favore della sig.ra Tegoletto Rosalba

tanto che lo stesso per tali fatti non era imputato nel procedimento

innanzi al Tribunale di Termini Imerese mentre lo erano alcuni

funzionari dell'IPA di Palermo e i componenti dello studio tecnico di progettazione che aveva curato la domanda della beneficiaria.

Con riferimento alla prima contestazione attorea, riguardante la consapevolezza del dott. D'Amico circa gli interessi del Cangialosi nelle pratiche dello studio Puccio, la difesa del convenuto sosteneva che il direttore D'Amico aveva appreso, per la prima volta, di tale collaborazione (del Cangialosi con lo studio Puccio di Marineo) soltanto al momento dell'applicazione delle misure cautelari e che tale collaborazione non poteva emergere né essere ipotizzata prima, atteso che il suddetto funzionario era assegnato all'unità organizzativa "Monitoraggio e controllo fondi comunitari" dell'IPA di Palermo che non aveva alcuna competenza in materia di ammissibilità, istruttoria e liquidazione delle pratiche di aiuto comunitario; tale circostanza proverebbe che il D'Amico non aveva agevolato alcuna attività illecita del Cangialosi.

Analoghe difese venivano svolte con riferimento alla prospettazione attorea sulla asserita consapevolezza dell'esistenza di un variegato sistema di cointeressenze tra i singoli funzionari per superare le criticità nella gestione delle pratiche di interesse e dei rapporti particolari tra quest'ultimi e i rappresentanti degli studi tecnici che predisponavano le istanze e i relativi progetti evidenziando che in nessuna conversazione intercettata emergeva questa consapevolezza o il coinvolgimento del D'Amico e che, semmai, per il prospettato comitato d'affari il coinvolgimento di quest'ultimo non era né utile né necessario. Inoltre, veniva evidenziato che il ruolo di dirigente apicale

dell'IPA di Palermo del dott. D'Amico implicava compiti di organizzazione e di coordinamento delle singole attività che erano delegate.

Con riferimento alla seconda contestazione secondo cui il dott. D'Amico avrebbe agito nelle pratiche di proprio interesse con modalità illecite analoghe quale prova di una modalità di organizzazione dell'ufficio contraria ai principi di buon andamento e imparzialità, la difesa evidenziava che per nessuna delle pratiche di aiuto riportate dal P.M. erano state liquidate somme in quanto tutte erano state ritenute irricevibili o altrimenti non idonee per il finanziamento.

Con riferimento alla pratica dei germani Guttadauro la difesa deduceva che la posizione del D'Amico era stata già archiviata in sede di indagini preliminari mentre con riferimento alla pratica del Comune di San Cipirello veniva evidenziato il particolare interesse pubblico per la costruzione di un parcheggio a servizio della locale caserma dei Carabinieri su un'area confiscata alla mafia e l'assenza di alcun interesse personale del D'Amico al quale venivano contestati, in sede penale, asseriti reati minori configuranti rilevazione del segreto d'ufficio. Su tale pratica si aggiungeva che la conferma del mancato inserimento dell'opera nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune (elemento essenziale) aveva portato alla dichiarazione di irricevibilità. Infine, con riferimento alla pratica del Consorzio agrario provinciale di Palermo veniva dedotto che il dott. D'Amico si era limitato solo ad assegnare il controllo *ex post* al funzionario Cangialosi mentre per la pratica Sileci e Coltivazioni Solari Srl veniva ribadita

l'assenza di finanziamento per la presenza di criticità non superabili.

Secondo la difesa del convenuto gli elementi indicati non erano in grado di sostenere la tesi accusatoria sull'esistenza di un patto criminale tra il D'Amico ed il Cangialosi tale da giustificare una responsabilità per dolo o altrimenti la esistenza di una colpa grave in capo al D'Amico per mancato controllo dell'operato dei propri funzionari.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- dichiarare che il D'Amico non aveva alcuna responsabilità nella causazione del danno erariale conseguente alla concessione dei contributi percepiti dalla Sig.ra Tegoletto Rosalba;

- conseguentemente rigettare la richiesta di condanna per danno erariale in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dire e dichiarare definitivamente il proscioglimento del D'Amico da qualsiasi addebito;

- in via del tutto subordinata ritenere la eventuale condotta omissiva del D'Amico possa essere ascritta a colpa lieve.

Con ogni statuizione conseguenziale anche in relazione alle spese di giudizio.

IX. Con memoria difensiva depositata in data 2 ottobre 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Tegoletto Rosalba con il patrocinio dell'avv. Salvatore Aiello.

La difesa della convenuta, dopo avere rilevato che l'addebito mosso derivava dal capo di imputazione n. 54 del relativo procedimento penale relativo all'indagine avviata dal Nucleo di Polizia Economico

Finanziaria della GdF di Palermo su una serie di condotte assertivamente finalizzate alla illecita percezione di contributi pubblici con il determinante apporto di alcuni funzionari dell'IPA di Palermo, evidenziava che dalla lettura dell'imputazione, nonché dall'intera analisi della informativa di P.G. non si evinceva alcuna condotta fraudolenta ascrivibile alla sig.ra Tegoletto Rosalba, tanto che la stessa non aveva mai assunto neppure lo status di indagata non essendo presente nel compendio probatorio, composto esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, una sua partecipazione dolosa o colposa all'ipotizzato piano criminoso.

In via preliminare veniva eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e conseguente inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 86 c.g.c., evidenziando che il Tribunale di Termini Imerese già con ord. del 19 luglio 2024 aveva dichiarato l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni acquisite nell'ambito dell'altro procedimento penale n. 1563/2017 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo. A tal proposito veniva richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU., sent. n. 13426/2010) che aveva statuito sull'inutilizzabilità in qualsiasi tipo di giudizio delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. contestando la riportata giurisprudenza contabile che ritiene non applicabile al giudizio di responsabilità amministrativa l'art. 270 c.p.p. Secondo la difesa della convenuta, dalla inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni nel presente giudizio erariale derivava l'inconsistenza del residuo impianto probatorio.

Sempre in via preliminare veniva eccepita l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 86 c.g.c. perché mancherebbe l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto in relazione alla condotta specifica e individualizzata della sig.ra Tegoletto non essendo stata prospettata alcuna condotta omissiva e commissiva che abbia potuto dare causa al danno azionato, non avendo assolto la Procura con riferimento alla posizione della sig.ra Tegoletto l'onere probatorio su di essa incombente.

Nel merito la difesa deduceva l'inesistenza di una condotta materiale dolosa e/o gravemente colposa imputabile alla sig.ra Tegoletto con conseguente assenza dell'elemento soggettivo in quanto la contestazione attorea non riguarderebbe una ipotesi di distrazione delle somme percepite ma una ipotesi di illecita percezione di contributi dove nessun rimprovero era mosso alla convenuta, come anche era emerso nelle indagini penali, poiché la convenuta sarebbe rimasta estranea a qualsiasi ipotizzata condotta fraudolenta e non sarebbe incombente sulla stessa alcun onere di controllo sull'operato dei professionisti incaricati per seguire la pratica di finanziamento a fondo perduto.

Sempre nel merito si deduceva sulla corretta esecuzione dei lavori, sull'assenza di ritardi ingiustificati e sulla legittimità delle proroghe richiamando la contestazione attorea aggiuntiva secondo cui il termine per l'esecuzione delle opere (24 mesi) decorrente dalla notificazione del decreto di concessione era spirato senza che le opere fossero state realizzate. A tal proposito la difesa deduceva che tale termine con

decreto n. 6738 del 13.12.2023 era stato prorogato sino al 5 maggio 2024

tanto che la sig.ra Tegoletto aveva depositato in data 3 maggio 2024 le

domande di pagamento a saldo per fine lavori di entrambe le misure.

Infine, veniva dedotta la duplicazione del risarcimento a causa del

provvedimento emesso dall'AGEA, prot. AGEA 2023.0008783 del

7/2/2023, con cui era stato posto il blocco di tutti gli aiuti e i pagamenti

destinati alla sig.ra Tegoletto anche per misure diverse fino alla

concorrenza del presunto indebito pagamento. A tal proposito era

richiamata giurisprudenza di legittimità e del giudice amministrativo

sulla intangibilità della contribuzione AGEA e sulla necessità di un

accertamento definitivo sulla natura indebita della contribuzione. Sul

punto la difesa argomentava che la sig.ra Tegoletto, pur non essendo

imputata nel processo penale perché non aveva posto alcuna condotta

partecipativa alla truffa, aveva già restituito anche se in via parziale

[mediante provvedimento forzoso] e in via cautelare le somme oggetto

del presente procedimento, per cui non poteva essere condannata a

restituire ulteriormente tali somme.

La difesa della convenuta formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- in via preliminare ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o

l'improcedibilità della domanda a fronte della carenza di elementi di

prova in ordine alla condotta contestata e alla responsabilità

dell'odierno convenuto e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.g.c.;

- nel merito, respingere la domanda, per assenza di azione od

omissione materiale dannosa imputabile alla sig.ra Tegoletto;

- sempre nel merito, respingere la domanda per assenza dell'elemento

soggettivo del dolo o della colpa in capo alla sig.ra Tegoletto;

- ancora, nel merito, respingere la domanda per sussistenza di legittime

proroghe per il completamento dei lavori.

- in via del tutto subordinata, procedere ad una rideterminazione

dell'importo dovuto considerato come la stessa abbia già restituito le

somme ad AGEA proprio in virtù del provvedimento di sospensione

n. prot. AGEA 2023.0008783 del 7/2/2023.

- con vittoria di spese e compenso professionale.

X. Con memoria difensiva depositata in data 2 ottobre 2024 si

costituiva in giudizio il sig. Alfano Carlo con il patrocinio degli avv.ti

Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino.

In via preliminare era eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni

telefoniche ed ambientali per l'operatività del divieto di cui all'art. 270

c.p.p. con conseguente refluenza sulla mancanza di prova della

condotta illecita, deducendo che l'intero impianto probatorio era

costituito dalla mera trascrizione di brani delle intercettazioni

telefoniche ed ambientali effettuate nell'ambito del differente

procedimento n. 1563/2017 R.G.N.R. ed acquisite al procedimento

penale pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese n. 3/2014

R.G.T. - n. 46/2021 R.G.N.R. EPPO dove erano state dichiarate

inutilizzabili con ordinanza del 19 luglio 2024.

Sempre in merito alle intercettazioni ma sotto altro profilo, il

convenuto obiettava che agli atti del giudizio non erano state versate

le registrazioni audio e video delle captazioni ma esclusivamente la

trascrizione dei soli brani ritenuti rilevanti dagli inquirenti, preceduti

da passaggi introduttivi volti ad attribuire alle conversazioni il significato ritenuto corretto nella prospettiva della P.G., senza consentire ai presunti responsabili di verificare se all'interno delle registrazioni vi fossero elementi tali smentire o ridimensionare l'assunto accusatorio o di verificare eventuali errori di riproduzione, conseguendone il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio ricadente sulla parte attrice, che non aveva neppure proceduto a raffrontare la domanda proposta in via telematica con la versione cartacea.

Con riferimento alla contestata condotta illecita della sostituzione di un preventivo di spesa (21.10.2017) avente data successiva a quella della presentazione della domanda (17.10.2017) era dedotto che si trattava di errore materiale emendabile con il soccorso istruttorio e che, a seguito della proroga dei termini per presentare la domanda al 17.12.2017, era venuto meno l'efficienza causale di tale fatto sul danno contestato.

Con riferimento al riconoscimento di un punteggio autoattribuito asseritamente non dovuto la difesa deduceva sulla non corrispondenza tra le intercettazioni ove si parlava di 12 punti e la contestazione del P.M. relativa a 8 punti, deducendo che l'Ufficio Requirente non aveva dimostrato che senza quel punteggio la pratica non sarebbe stata finanziata.

Con riferimento all'elemento soggettivo era dedotto che mancherebbe non soltanto la prova del dolo come volontà dell'evento dannoso ma anche l'elemento soggettivo della colpa grave definita dalla

giurisprudenza contabile come “macroscopica negligenza”, “negligenza intollerabile”, “trascuratezza imperdonabile”.

In via subordinata, sulla considerazione che il dott. Alfano non era mai stato sottoposto a procedimento disciplinare per i fatti in questione ed attualmente prestava servizio presso l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale ed aveva sempre ottenuto eccellenti valutazioni professionali, era richiesta l’applicazione del potere riduttivo che, ad avviso dei difensori, poteva essere esercitato fino alla concorrenza dell’intero danno accertato.

XI. All’udienza del 23 ottobre 2024 il Presidente preliminarmente rappresentava le diverse criticità riguardo, fra l’altro, alla copiosa documentazione del procedimento penale versata in atti dal P.M. in termini di indicazione, elencazione e accessibilità dei documenti offerti come elementi di prova sentendo sul punto le parti.

All’esito della relativa camera di consiglio veniva adottata l’ordinanza n. 127/2024 con la quale si onerava la Procura regionale di provvedere, rispetto alla documentazione già depositata, [alla selezione degli allegati ritenuti di rilievo e di stretta attinenza al presente giudizio.

Detti allegati dovranno essere oggetto di nuova numerazione secondo le citate indicazioni contenute nel paragrafo “Buone prassi” e dovrà provvedersi alla sola corrispondente nuova elencazione e numerazione all’interno dell’atto di citazione e dell’elenco di cui all’art. 86 c.g.c. Per i documenti di particolare lunghezza, richiamati e/o elencati dall’atto di citazione, andranno specificate le pagine riguardanti il presente giudizio] e di depositare, in unica soluzione,

tale documentazione (atto di citazione con elenco rinumerato ed allegati selezionati) entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, fissando la nuova udienza di trattazione per il 29 gennaio 2025.

XII. In data 16 dicembre 2024 la Procura regionale, in esecuzione dell'ordinanza n. 127/2024, depositava quanto disposto nel suddetto provvedimento.

In data 19 dicembre 2024 la Procura regionale depositava, su supporto informatico (n. 1 Blu-ray Disc), copia della documentazione già depositata in formato digitale su GIUDICO, in sede di richiesta di apertura del giudizio in data 18 aprile 2024, di cui veniva prodotto un elenco attestando che i “documenti informatici elencati nella presente nota di deposito sono memorizzati nei sistemi informativi della Corte dei conti”.

XIII. All'udienza pubblica del 29 gennaio 2025 Il Pubblico ministero contestava le eccezioni di parte convenuta e, per il resto, si riportava agli atti, chiedendo la condanna per tutti i convenuti. La difesa di quest'ultimi si riportava agli atti e insisteva nelle relative conclusioni. La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affrontata la questione posta con l'ordinanza n. 127/2024 sulla “irregolare” modalità di produzione documentale da parte della Procura regionale ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 86, co. 2, lett. f)

secondo cui l'atto di citazione contiene "l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione" (enfasi aggiunta). A tale norma prevista per l'Attore pubblico corrisponde per la parte privata l'analoga disposizione di cui all'art. 156, co. 3, ultimo periodo del c.g.c. secondo cui il convenuto nella memoria di costituzione deve indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare" (enfasi aggiunta).

La disciplina in materia è completata dall'art. 11 dell'Allegato 2 "Norme di attuazione" del c.g.c., rubricato "Produzione dei documenti", secondo il quale "I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione" (enfasi aggiunta).

Le richiamate disposizioni del codice di giustizia contabile sono state mutate dall'art. 163, co. 3 n. 5 del c.p.c. (secondo cui l'atto di citazione deve contenere "l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione"), dall'art. 167, co. 1, ultimo periodo del c.p.c. e dall'art. 74 disp. att. c.p.c.

Tali disposizioni codicistiche laddove prevedono tra i requisiti dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione l'indicazione specifica per ciascuna parte del giudizio dei documenti offerti in comunicazione implicano che, ai fini del regolare svolgimento del processo, la produzione documentale deve avvenire in modo logico e ordinato, rappresentando un onere della parte che voglia servirsi dei

documenti prodotti, ordinare e indicizzare gli stessi, provvedendo a numerarli e denominarli, in modo che al numero presente nell'indice corrisponda uno specifico documento.

L'obbligo di predisporre un apposito elenco ordinato dei documenti unitamente all'atto processuale è un requisito del perfezionamento della produzione documentale ed è funzionale non solo alla tutela del diritto alla difesa delle parti e del giusto processo ma anche alla sua celere definizione al fine di una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza contabile, "il rispetto dei requisiti di carattere formale dettati dalle disposizioni per il deposito dei documenti offerti in comunicazione dalle parti coinvolge non solo il diritto di difesa, per il quale tutte le parti del giudizio devono essere messe nelle condizioni di conoscere con precisione quanti e quali documenti siano stati offerti in comunicazione, ma anche il principio di ragionevole durata del processo, di pari rilevanza costituzionale ... atteso che produzioni documentali disordinate e sovrabbondanti determinano in ogni caso un allungamento dei tempi processuali necessari al giudice per procedere all'identificazione e al reperimento dei documenti richiamati negli atti" (C. conti, Sez. giur. TAA-sede Trento, ord. n. 10/2024).

Inoltre, le richiamate formalità sulla specifica indicazione documentale sono considerate estrinsecazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo ormai immanente nell'ordinamento giuridico e previsto espressamente dall'art. 5 co. 2 del c.g.c. secondo cui "Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera

chiara e sintetica”.

A tal proposito la costante giurisprudenza contabile ha affermato che la [sinteticità è destinata a permeare ogni manifestazione processuale, con una incidenza che risente, da un lato, della espressa qualificazione dell’esigenza di concisione in termini di «dovere» per tutti i protagonisti del processo e dall’altro, della collocazione topografica della previsione fra i «principi generali» della giurisdizione contabile. La valorizzazione di questi due concorrenti fattori porta a ritenere che la disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 5 c.g.c., integri uno strumento, a carattere imperativo, di conformazione delle iniziative in ogni segmento del processo e, al contempo, un fondamentale parametro di valutazione delle condotte processuali] (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 45/2022 e Sez. III App., sent. n. 210/2024).

A ciò si aggiunga che, come affermato da condivisibile giurisprudenza amministrativa (cfr. *ex multis*: TAR Campania, Sez. I, sent. n. 586/2025; TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 2203/2019) con riferimento all’analogia disposizione dell’art 3, co. 2 del c.p.a. il dovere di chiarezza e sinteticità è riferito dal codice [non agli “scritti” difensivi ma più genericamente agli “atti”: il che include, evidentemente, anche i documenti depositati] per cui deve “ritenersi che viola il dovere di chiarezza e sinteticità la produzione di centinaia di documenti di cui si è omesso di specificare la rilevanza in concreto rispetto al caso di specie” (TAR Campania, Sez. I, sent. n. 586/2025 che richiama TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 2203/2019.). Su tali questioni recentemente la Corte suprema ha affermato che

[Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico nell'atto introduttivo del giudizio ... quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice ... Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi nei modi prescritti dalla disciplina processualcivile (Cass. n. 11617 del 26/05/2011)] (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19006/2022).

Tali coordinate ermeneutiche affermate con riferimento al fascicolo processuale cartaceo permangono, a seguito della digitalizzazione del processo, per il fascicolo digitale processuale per cui anche in questo caso i documenti debbono essere indicati in un indice con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto e tali documenti oltre ad essere numerati debbono altresì contenere una loro espressa "denominazione".

A tal proposito l'art. 6 del c.g.c. rubricato "Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività" e l'art. 20-bis del D.l. 179/2012 conv. dalla L. 221/2012 rinviano ai decreti del Presidente della Corte dei

conti per individuare le “regole tecniche ed operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Nello specifico il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 all’art. 4 disciplina il “Fascicolo digitale” prevedendo che “1. I fascicoli processuali sono formati digitalmente [...] 5. Le Procure depositano gli atti e i documenti in formato digitale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 ... 6. L’elenco dei documenti offerti in comunicazione deve recare una numerazione e un’eventuale sotto-numerazione progressiva, nonché gli elementi identificativi degli stessi. La denominazione dei singoli files corrispondenti ai documenti in elenco deve recare, ove tecnicamente possibile, il relativo numero e consentirne l’agevole identificazione. 7. In via transitoria è ammesso il deposito di più documenti in un unico file; in tal caso ciascun documento dovrà essere agevolmente raggiungibile attraverso l’impiego di un indice ipertestuale ivi contenuto” mentre il successivo art. 14, co. 1 dello stesso decreto prevede che “La DGSIA può emanare le istruzioni tecnico-operative e le specifiche tecniche di dettaglio che si rendano necessarie per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto”.

A tal proposito quest’ultima ha emanato le “Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” la cui versione del maggio 2022 (vigente al momento del deposito dell’atto di citazione, ora superata dalla versione del giugno 2024), al paragrafo

3.y5. “Buone prassi” del capitolo 3 “Deposito atti e documenti”

prevede che [Ad ogni documento offerto in comunicazione deve corrispondere un file, evitando, preferibilmente, di depositare file compressi o contenenti più documenti uniti l’uno di seguito all’altro (...)] Dei file offerti in comunicazione deve essere redatto un elenco che rechi una numerazione progressiva e un’eventuale sotto-numerazione anch’essa progressiva, nonché l’indicazione degli elementi identificativi degli stessi. In particolare, l’elenco dei documenti offerti in comunicazione ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. f) CGC e dell’art. 11 disp. att. CGC deve recare una numerazione o sotto-numerazione (nel caso di allegato di allegato) progressiva di ogni file (ad es. 1, 2, 2.1, 2.2.1 ecc.). I file devono essere nominati, ove possibile, inserendo anzitutto tale numerazione e, di seguito, l’identificazione o descrizione essenziale in forma abbreviata: tipo, ente emittente, data ed oggetto (ad es. 1.2 Delib. GM 13.05.20 ordin. demoliz.”)].

Sulla questione è intervenuto anche il Giudice delle leggi che, pur con riferimento alle norme sul processo penale, ha enucleato dei principi applicabili anche al giudizio contabile secondo cui [Nell’ipotesi che il fascicolo ... presenti difficoltà di consultazione, a causa del disordine con cui sono stati inseriti gli atti e della mancanza di un indice, sia le parti che lo stesso giudice non sono posti nelle condizioni per esercitare con la dovuta accuratezza ed efficacia il proprio mandato e la propria funzione” ... La situazione di difficoltà ben può essere rilevata dal giudice, il quale ... può sollecitare il pubblico ministero ad effettuare la corretta sistemazione del fascicolo, nel rispetto delle prescrizioni

contenute nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 334 del 1989. L'invito a riordinare il fascicolo trova il suo fondamento nell'art. 124 cod. proc. pen., che fa obbligo ai magistrati, ai cancellieri e agli altri ausiliari del giudice di osservare le norme processuali, la cui violazione, in aggiunta alle specifiche conseguenze processuali, è causa di responsabilità disciplinare] (cfr. Corte cost., sent. n. 142/2009).

Sulla base delle richiamate coordinate ermeneutiche il Collegio ritiene che, a fronte di un deposito documentale irrituale/irregolare perché posto in essere in violazione delle disposizioni codicistiche e relative norme attuative che impongono alle parti l'obbligo di predisporre un apposito elenco ordinato dei documenti offerti in comunicazione unitamente all'atto processuale, il Giudice contabile può ordinare alle parti la regolarizzazione/il riordino del rispettivo deposito documentale sulla base dei poteri ad esso intestati per garantire un giusto e ordinato svolgimento del giudizio ai sensi dell'art. 111 co. 1 Cost. e degli artt. 2, 3, 4, 5 e art. 30, co. 1 del c.g.c.

Ciò posto, il Collegio all'esito dell'udienza del 23 ottobre 2024, valutando che la produzione documentale della Procura regionale non rispettasse le richiamate disposizioni del c.g.c. in materia di indicazione documentale ordinata e le relative regole tecnico-operative previste per il fascicolo digitale dal D.P. della Corte dei conti n. 126/2022, per come esplicitate nelle suddette Istruzioni della DGSIA, con riverbero sul rispetto dei principi di ragionevole durata del processo, di chiarezza e di sinteticità e rilevando che nessuna delle parti del giudizio aveva eccepito alcunché in merito nella prima istanza

o difesa successive al deposito dell'atto di citazione, deducendone una lesione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15969/2024), con ord. n. 127/2024 ha disposto a carico del P.M. la regolarizzazione del rispettivo deposito telematico dell'elenco dei documenti offerti in comunicazione.

La Procura regionale, come detto, con deposito del 16 dicembre 2024 ha adempiuto a tale ordinanza ridepositando l'atto di citazione con un nuovo indice recante "Documenti offerti in comunicazione - Selezione a fini probatori dei documenti acquisiti all'esito dell'attività istruttoria" in cui tutti i documenti richiamati sono stati indicati con una specifica denominazione che espressamente e sinteticamente descrive il loro contenuto e con una numerazione progressiva, superando in questo modo la principale precedente criticità costituita dal fatto che le principali fonti di prova erano rappresentate da allegati privi di denominazione e non elencati in un indice tanto che nell'atto di citazione depositato in data 18 aprile 2024 il P.M. ha rappresentato che "In via preliminare, si precisa che il numero indicato degli allegati va inteso come riferito all'allegato pari numero della CNR n. prot. 129784/19 del 04.03.2019 (doc. n. 5)" mentre quest'ultimo era così denominato "Prot. CORTE DEI CONTI - PROC_REG_SIC-0014790-Ingresso - 02/11/2023 - nota GdF di Palermo prot. 632297/2023 con allegati" (enfasi aggiunta).

Inoltre, il suddetto riordino del fascicolo ha reso possibile la piena accessibilità delle suddette fonti di prova da parte del Giudice e delle parti private del giudizio in quanto contenute in un'unica card "Nota

deposito atti in esecuzione dell'ordinanza n. 127/2024" mentre precedentemente non era possibile procedere al *download* di tale produzione documentale.

Alla luce di ciò il Collegio rileva che il P.M. ha adempiuto l'ordinanza riformulando l'elencazione e la relativa numerazione degli allegati in modo sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni e dei principi sopra richiamati.

2. Sempre in via pregiudiziale, con riguardo al deposito attuato dal P.M. in data 19.12.2024 su supporto informatico (n. 1 Blu-ray Disc) della documentazione aggiornata alla data della richiesta di apertura giudizio, si osserva quanto segue.

Il Collegio ritiene che tale produzione sia inammissibile poiché non è stata oggetto di richiesta con l'ordinanza n. 127/2024 non essendo consentito al P.M., una volta depositato l'atto di citazione e il relativo fascicolo digitale, versare in atti, senza l'autorizzazione del Presidente della Sezione, ulteriore documentazione in violazione di quanto previsto dall'art. 86 del c.g.c. e dall'art. 11, 1° periodo, All. 2 "Norme attuazione del c.g.c." anche se tale produzione sia asseritamente "copia della documentazione già depositata in formato digitale su GIUDICO, in sede di richiesta di apertura del giudizio in data 18 aprile 2024".

Inoltre, i PP.CC., sia fissi che portatili, in dotazione a tutto il personale della Corte non dispongono di un lettore/masterizzatore Blu-ray che consenta l'utilizzo di tale supporto. Sul punto si ritiene di dovere precisare che non si tratta di una deficienza delle risorse informatiche messe a disposizione del personale dall'Istituto, in quanto tale assenza

deve ritenersi ampiamente giustificata dalle ragioni di seguito esposte.

Il Blu-ray Disc (BD), nato nei primi anni 2000 come evoluzione del Compact Disc (CD) e del Digital Versatile Disk (DVD) come supporto per filmati in alta definizione, è stato utilizzato soprattutto per l'archiviazione di *files* multimediali e, raramente, per l'archiviazione documentale.

Negli anni recenti, la crescente difficoltà nel reperire tale supporto, persino nei canali della grande distribuzione, sia come supporto vergine che come accessorio per la lettura e la masterizzazione, ne testimonia una progressiva obsolescenza dettata dalle seguenti motivazioni:

- 1) capacità di archiviazione ridotta rispetto ad *hard disk*;
- 2) lentezza sia in lettura che in scrittura;
- 3) necessità di un lettore/masterizzatore dedicato;
- 4) delicatezza del supporto fisico che può essere reso illeggibile da un semplice graffio;
- 5) affidabilità inferiore rispetto ad *hard-disk* ed alle soluzioni basate sul *cloud*;
- 6) costo elevato per *Gigabyte*.

Ai riferiti limiti che ridondano sulla non utilizzabilità in concreto di tale supporto si aggiunga che, secondo quanto rappresentato dal P.M., il contenuto del supporto Blu-ray versato in atti non appare superare i rilievi critici già formulati nella suddetta ord. n. 127/2024 in quanto replica le criticità/irregolarità già ivi evidenziate in materia di produzione documentale.

A tal proposito la Corte suprema, in una fattispecie di opposizione al decreto del giudice delegato di non ammissione al passivo del fallimento per mancanza di prova derivante dalla dichiarata inammissibilità della prova costituita dal “Supporto USB contenente 12.000 e-mail inerenti attività dell’opponente (prodotto sub doc. 16 del fascicolo di parte)”, ha affermato che il ricorrente non aveva assolto all’onere di indicare in modo specifico nell’atto introduttivo del giudizio i documenti offerti in comunicazione e di elencarli nel relativo indice “atteso che, come egli stesso ammette, l’indice del suo fascicolo di parte non faceva accenno alla documentazione di cui assume la valenza probatoria, costituita da un elevatissimo numero di *e-mail*, ma elencava fra le produzioni solo il supporto informatico in cui le *mail* sarebbero state riversate ... il fatto (per il vero indimostrato) che all’interno di tale supporto i *files* fossero stati organizzati in cartelle indicizzate è privo di rilevanza e non consente di superare le conclusioni del tribunale, che ha correttamente osservato come l’indice dovesse, piuttosto, contenere l’elenco dettagliato delle *mail*, delle quali l’opponente avrebbe anche dovuto illustrare la specifica rilevanza rispetto alla propria tesi difensiva” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19006/2022).

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, la produzione documentale su supporto Blu-ray depositata dal P.M. senza autorizzazione e *ultra petita* non verrà presa in considerazione ai fini della decisione della causa.

3. Bisogna ora affrontare l’ulteriore questione della violazione e/o falsa

applicazione dell'art. 86 del c.g.c. avanzata sia dal convenuto

Cangialosi il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione

nei suoi confronti per il mancato assolvimento dell'onere probatorio

incombente sulla Procura regionale sia dalla convenuta Tegoletto, la

quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione nei suoi confronti in

quanto mancherebbe il contenuto previsto dal comma 2, lett. e) dell'art.

86 del c.g.c. in termini di "esposizione dei fatti, della qualità nella quale

sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni

della domanda, con le relative conclusioni".

Entrambe le eccezioni sono infondate per le considerazioni di seguito

articolate.

Con riferimento all'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa

del convenuto Cangialosi il Collegio osserva che la Procura regionale,

a seguito del riordino della produzione documentale realizzato con il

rideposito del 16 dicembre 2024 in adempimento dell'ord. 127/2024 ha

assolto l'onere probatorio strumentale a supportare la sua

prospettazione per cui l'eccezione va rigettata.

Con riferimento all'eccezione di nullità formulata dalla difesa della

convenuta Tegoletto, il Collegio osserva che nell'atto di citazione con

riferimento alla posizione della suddetta convenuta non manchi del

tutto l'esposizione dei fatti, pur essendo la stessa molto stringata al

limite della nullità per cui anche la relativa eccezione va rigettata (cfr.

par. III.b "La responsabilità del percettore" dell'atto di citazione).

4. Sempre in via preliminare va affrontata l'eccezione, avanzata da tutti

i convenuti ad eccezione dei sigg. Fricano e D'Amico,

sull'inutilizzabilità nell'odierno giudizio dei risultati delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) svolte nell'ambito del relativo procedimento penale le cui trascrizioni da parte della GdF sono state versate in atti dal P.M. contabile e in parte trascritte nell'atto di citazione. Tale eccezione di inutilizzabilità fa leva sul fatto che essa è stata già dichiarata in sede penale dal Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 19.07.2024 nell'ambito del procedimento n. 46/2021 RGNR EPPO ai sensi dell'art. 270 c.p.p. in quanto "acquisite nell'ambito del diverso procedimento (penale) n. 1563/2017 RGNR mod. 21 iscritto presso la Procura della Repubblica di Palermo".

Per meglio comprendere i termini della questione occorre soffermarsi sugli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale.

L'art. 270 c.p.p. stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti penali diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Di contro, il successivo art. 271 c.p.p. vieta l'utilizzo sul piano probatorio dei risultati delle intercettazioni acquisite illegalmente (senza autorizzazione del giudice o in violazione delle norme procedurali) in qualsiasi procedimento anche extra-penale come affermato dalla giurisprudenza della Corte suprema richiamata dai convenuti. L'inutilizzabilità assoluta sul piano probatorio risponde allo scopo di rispettare il principio costituzionalmente garantito della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), le cui

limitazioni sono ammissibili solo se poste in essere nel rispetto delle garanzie stabilite *ex lege*.

Ciò posto, come già detto, la fattispecie che viene in rilievo nell'odierno giudizio è quella dell'"inutilizzabilità relativa" *ex art. 270 c.p.p.* per cui risulta del tutto inconferente la giurisprudenza richiamata da molti convenuti che si riferisce alla diversa fattispecie di "inutilizzabilità assoluta" *ex art. 271 c.p.p.* (cfr. Cass. pen., SS.UU., n. 13426/2010).

Nella fattispecie, quindi, va fatto richiamo della giurisprudenza contabile, ormai consolidata sul punto, la quale è concorde nel ritenere che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. è confinato all'ambito penale entro cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, per cui i risultati delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in un processo penale sono pienamente utilizzabili nel giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale coerentemente del resto con i relativi principi che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova (artt. 94 e 95 c.g.c.) nel processo contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 150/2024; Sez. App. Reg. Siciliana, sentenze n. 79 e n. 99 del 2024).

Le intercettazioni prodotte dall'accusa, dunque, rilevano quali elementi di prova, sottoposti al libero apprezzamento del Collegio.

Infatti, per come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile in tema di prove secondo cui "il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;

i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti - può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.)” (di recente, C. conti, Sez. II App., sent. n. 230/2023; si veda altresì SS.RR., sent. n. 27/QM/2015).

5. Passando al merito, il Collegio osserva che l’oggetto del giudizio riguarda una fattispecie di illecito erariale per indebita percezione di contributi pari ad euro 155.138,18 a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese da parte di giovani agricoltori” collegata alla sottomisura 4.1 “Ammodernamento strutturale” del PSR Sicilia 2014-2020 da parte della ditta agricola individuale Tegoletto Rosalba che ha presentato in via telematica la relativa domanda di sostegno n. 54250521348 in data 17.10.2017 (cfr. All. B.26, sub. 1 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

La predisposizione di tale domanda, unitamente al Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e agli altri allegati tecnici, è stata curata dall’agronomo Spinella Ciro e dagli ingegneri Puccio Riccardo e Sclafani Francesco, facenti parte dello studio professionale Puccio di Marineo, a cui la sig.ra Tegoletto Rosalba, titolare dell’omonima impresa agricola individuale, ha conferito l’incarico professionale della predisposizione di un progetto di miglioramento fondiario da

presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e della pesca mediterranea della Regione Siciliana a valere sui finanziamenti del PSR Sicilia 2014-2020 ed avente ad oggetto "la costruzione di un impianto produttivo per la lavorazione delle piante officinali da sorgere in c.da San Paolo, f. 12 part.lla 282-283 oltre il cambio di destinazione d'uso di un locale da garage a magazzino sito in c.da Roccabianca f. 15 part.lla 1-5-484-486 nel Comune di Marineo (cfr. All. B.26, sub. 7 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

La domanda di sostegno ha superato positivamente il primo vaglio istruttorio della relativa commissione dell'IPA di Palermo a seguito del verbale di ricevibilità e ammissibilità del 23.07.2018 (cfr. All. B.26, sub. 8 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024) ed è stata ammessa al finanziamento che è stato erogato, con riferimento agli importi oggetto di causa, nel periodo dal 27.12.2019 al 03.01.2022.

La contestazione attorea si riferisce al fatto che un gruppo di dipendenti dell'IPA di Palermo avrebbe illecitamente contribuito a tale indebita percezione adoperandosi in modo illegale, nel corso del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio della domanda di sostegno presentata dalla ditta Tegoletto Rosalba nella sostituzione, fra gli allegati essenziali della domanda di partecipazione, di un preventivo di spesa di confronto riportante la data del 21.10.2017 in quanto successiva a quella di presentazione della domanda (17.10.2017) con uno riportante la data dell'11.10.2017 e nella conferma di un punteggio aggiuntivo asseritamente non assegnabile che la Ditta

istante si era autoattribuito nella suddetta domanda.

Tali condotte illecite sarebbero inserite in un più ampio contesto di vasta “corruzione amministrativa” sussistente negli uffici dell’IPA di Palermo in cui l’istruttoria delle domande di sostegno del PSR Sicilia 2014-2020 curate dal suddetto studio professionale “Puccio” di Marineo, era gestita in modo illegale così da consentire a tali domande, pur in assenza dei requisiti di legge, di essere dichiarate ricevibili/ ammissibili e di essere valutate in modo da essere finanziate.

Tale fattispecie di illecito erariale è contestata solidalmente ai componenti di diritto della relativa sottocommissione incaricata per la verifica della ricevibilità, ammissibilità e per la valutazione del punteggio della domanda di sostegno oggetto di causa (sigg. Alfano Carlo, Spata Maria e Fricano Giuseppa) nominata con atto dell’IPA di Palermo prot. n. 2928 del 13/02/2018 e successiva modifica n. 8627 del 08/06/2018 (cfr. all. B.19 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024), al sig. Vitale Giuseppe il quale ha partecipato di fatto ai lavori della suddetta sottocommissione pur non facendone formalmente parte, al sig. Cangialosi Filippo, dipendente dell’IPA di Palermo e membro occulto del suddetto studio professionale “Puccio” il quale, avvertito dai colleghi che stavano istruendo e valutando la domanda di sostegno della ditta Tegoletto Rosalba, si sarebbe adoperato per la sua regolarizzazione occulta, al sig. D’Amico Antonino Cosimo, direttore *p.t.* dell’IPA di Palermo che, pur essendo a conoscenza della cattiva amministrazione del suo Ufficio nella gestione delle domande di aiuto di interesse dello studio Puccio di

Marineo per il tramite della posizione del dott. Filippo Cangialosi, ha coscientemente “tollerato” tale sistema anzi avvalendosene per altre pratiche di suo diretto interesse ed, infine, al soggetto percettore (sig.ra Tegoletto Rosalba) per la quale viene prospettato di avere indebitamente percepito tali contributi e di non avere eseguito le opere nel termine previsto.

5.1. In via preliminare di merito va scrutinata l’eccezione di prescrizione del danno erariale avanzata dai convenuti Spata Maria e Vitale Giuseppe, i quali richiamando l’art. 2947 c.c. hanno dedotto che non sarebbero emersi a loro carico atti di occultamento doloso tanto che gli stessi sarebbero chiamati in giudizio a titolo di colpa, ragion per cui la prescrizione decorrerebbe dal verificarsi del fatto dannoso.

L’eccezione non è fondata, data l’evidente sussistenza nella fattispecie di un’ipotesi di occultamento doloso del danno, comportante uno slittamento del termine iniziale della prescrizione alla data della sua scoperta.

Le condotte contestate consistono, infatti, nella sostituzione illecita di documenti essenziali da allegare alla domanda di sostegno e nell’attribuzione di un punteggio non spettante, circostanze emerse nel corso delle indagini penali e non conoscibili prima della segnalazione del danno erariale né da parte di AGEA né da parte del P.M. contabile.

In particolare, la Procura regionale ha ricevuto la prima notizia di danno sui fatti di causa con la comunicazione *ex art. 129 disp. att. c.p.p.* avvenuta con PEC del 29.06.2022 con cui l’Ufficio Procura Europea Palermo ha trasmesso l’ordinanza di applicazione delle misure

cautelari personali e reali del GIP di Termini Imerese R.G. del 6 giugno 2022 con ordine di esecuzione del 13.06.2022 (cfr. all.ti A e A1 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024). La stessa ordinanza è stata comunicato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Palermo all'AGEA ed acquisita da quest'ultima con prot. 76186 del 20.10.2022 (cfr. preambolo del doc. 4 "Provvedimento di sospensione n. PROT. AGEA 2023.0008783 del 7/2/2023" della memoria di costituzione della sig.ra Tegoletto).

La prescrizione del danno erariale nella fattispecie, sussistendo una fattispecie di occultamento doloso, decorre, quindi, dalla data del 29.06.2022 per cui risulta evidente che nessuna prescrizione quinquennale del credito erariale è intervenuta.

Infine, con riferimento alle deduzioni dei convenuti Spata e Vitale secondo cui gli stessi non avrebbero compiuto alcun atto di occultamento doloso tanto che il P.M. contabile li avrebbe convenuti in giudizio a titolo di colpa, il Collegio osserva che si tratta di prospettazione manifestamente infondata. La domanda introduttiva del giudizio contesta il danno erariale azionato a tutti gli odierni convenuti solidalmente cosa che implica, anche se non del tutto esplicitato dal P.M., ai sensi del combinato disposto dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'art. 1 L. 20/1994 che gli stessi abbiano agito con dolo.

A ciò si aggiunga che nel relativo procedimento penale per gli stessi fatti di causa ai suddetti convenuti sono stati contestati i capi di imputazione n. 54, n. 55, n. 56 e n. 57 relativi al concorso nei reati di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" *ex art.*

640-bis c.p., di “rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio” *ex art.*

326 c.p., di “falso materiale e ideologico in atto pubblico commesso dal

pubblico ufficiale” *ex artt.* 476, co. 2 e 479 c.p. e di “soppressione,

distruzione e occultamento di atti veri” *ex art.* 490 c.p. (cfr. all. A1 della

nota di deposito del P.M. del 16.12.2024, pp. 43-46) e per tali capi di

imputazione il GIP ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza

per l’applicazione delle misure cautelari nei confronti fra l’altro, di

Spata Maria e Vitale Giuseppe.

L’eccezione, dunque, deve essere rigettata nei riguardi di entrambi i

convenuti.

5.2. Nel merito la domanda attorea è accoglibile nei limiti e nei termini

che seguono.

Il Collegio osserva che il nucleo storico dei fatti contestati dal P.M. è

stato ampiamente provato e non risulta scalfito dalle difese articolate

dai convenuti.

5.2.1. In primo luogo, risulta confermato dalle concordanti risultanze

delle indagini penali e non contestato espressamente dalle parti che il

preventivo di spesa di confronto della “STS Forniture S.a.s. di Daniele

Stassi & C.” avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera di impianto

fotovoltaico da 3 KW” per un importo di euro 9.300 + IVA è stato

sostituito occultamente ed illecitamente in modo da fare risultare agli

atti della domanda di sostegno della sig.ra Tegoletto Rosalba un

preventivo avente data dell’11.10.2017 (cfr. all. B.26, sub. 2, p. 1 della

nota di deposito del P.M. del 16.12.2024) antecedente a quella di

presentazione telematica della suddetta domanda in luogo del

preventivo originario riportante la data del 21.10.2017.

Le intercettazioni audio-video prodotte dal P.M. e trascritte anche nell'atto di citazione manifestano in modo inequivocabile che l'originario preventivo della STS Forniture S.a.s. era irregolare in quanto riportava una data successiva a quella di rilascio telematico della domanda per cui nel corso della seduta del 18.07.2018 i partecipanti (sigg. Alfano, Spata e Vitale) ai lavori della sottocommissione incaricata della verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità e della valutazione del punteggio della domanda di sostegno oggetto di causa hanno rilevato tale irregolarità trascrivendola in un appunto manoscritto e hanno deciso, per il tramite del collega Cangialosi Filippo, a cui hanno comunicato l'irregolarità rilevata, di sostituire tale documento viziato con un altro avente data antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, che poi è stato effettivamente ritrovato all'esito dell'acquisizione *ex art. 256 c.p.p.* del fascicolo della pratica della sig.ra Tegoletto Rosalba effettuata dal Nucleo PEF della GdF di Palermo in data 07.02.2019 presso gli Uffici dell'IPA di Palermo.

Tale sostituzione occulta e illecita del suddetto preventivo viziato, oltre ad emergere dai risultati delle intercettazioni audio-video, è confermata dal fatto che, all'esito della suddetta acquisizione da parte della P.G. procedente, è stato ritrovato l'appunto manoscritto già risultante dalle intercettazioni audio-video del 18.07.2018 in cui era riportata, fra l'altro, la frase "Preventivo STS con data successiva" (cfr. all. B.26, sub. 6, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

Incontestato il suddetto fatto storico, la difesa di molti degli odierni convenuti ha provato a derubricare tale fatto illecito a mera irregolarità formale/materiale suscettibile di essere regolarizzata tramite soccorso istruttorio e non tale da comportare l'irricevibilità/inammissibilità della domanda di sostegno.

Il Collegio non condivide tale prospettazione difensiva di parte convenuta per le considerazioni che seguono.

Le disposizioni attuative del PSR Sicilia 2014-2020 relative alla sottomisura 4.1. "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" hanno previsto che alla domanda di sostegno doveva essere allegata, a pena di irricevibilità, quale documentazione essenziale [n. 3 preventivi di spesa forniti da ditte indipendenti e in concorrenza per gli "investimenti materiali" e "investimenti immateriali"] (cfr. all. B.8, p. 14 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

Le stesse disposizioni hanno richiamato che il procedimento amministrativo per la gestione delle domande di sostegno era costituito dalle fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande intestate ad una commissione/subcommissione nominata dal dirigente responsabile dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente cui seguiva da parte di ciascuno degli Ispettorati provinciali la formulazione degli elenchi provvisori delle domande ammissibili con relativo punteggio, di quelle non ricevibili con i motivi di non ricevibilità, di quelle non ammissibili con i motivi di non ammissibilità e di quelle escluse per mancanza del punteggio minimo, da pubblicare sul sito istituzionale. Nei confronti di tali elenchi, per gli interessati, nei

successivi 30 giorni dalla pubblicazione era possibile presentare agli Uffici istruttori preposti "Ispettorati dell'Agricoltura" istanza di riesame, cui seguiva la pubblicazione degli elenchi definitivi con le stesse modalità già indicate per gli elenchi provvisori. Sulle domande di sostegno ammesse collocatesi utilmente in graduatoria gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvedevano poi ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa di "definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile".

Con DDG n. 42665 di prot. del 01.09.2017 recante "PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 4.1. Ricevibilità, ammissibilità, e valutazione criteri di selezione. Disposizioni operative" (cfr. all. B., sub. 13, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024) il Dipartimento regionale dell'Agricoltura ha chiarito che in questa prima fase istruttoria intestata alle suddette sottocommissioni *"non potrà essere esaminata da parte degli uffici, ai fini della predisposizione degli elenchi provvisori, eventuale documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella già presentata a corredo della domanda di sostegno presentata nei termini ...*

Solamente nella successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande che rientrano nell'elenco definitivo in posizione utile per la finanziabilità si procederà alla verifica tecnico-amministrativa delle autodichiarazioni, della conformità dei preventivi (ditte in concorrenza) e di tutta la documentazione a supporto della domanda di sostegno. Quindi, *l'eventuale integrazione documentale, ove consentito, potrà essere ammessa all'esame degli Uffici soltanto dopo la pubblicazione*

degli elenchi provvisori” (enfasi aggiunta)”.

Inoltre, le stesse disposizioni operative con riferimento ai preventivi di spesa chiarivano che “L’esame dei preventivi, in questa fase, è legata esclusivamente alla conferma o rideterminazione del punteggio richiesto. A tal fine i preventivi (in originale), oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, devono riportare almeno le *seguenti informazioni*: - il prezzo di listino; - l’eventuale prezzo scontato; - *data e firma”* (enfasi aggiunta).

Infine, con DDG n. 3801 di prot. del 26.01.2018 recante “PSR Sicilia 2014-2020, sottomisura 4.1., istruttoria delle memorie per il riesame delle domande di sostegno rese non ricevibili, non ammissibili o escluse per riduzione di punteggio- indicazioni operative” (cfr. all. B., sub. 15, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024) il Dipartimento regionale dell’agricoltura ha chiarito che “In fase di riesame, nel caso in cui la *data riportata in uno o più elementi essenziali allegati alla domanda di sostegno dovesse essere successiva a quella della data di rilascio informatico della stessa domanda* o non dovesse essere presente, potranno essere presi in considerazione eventuali *motivazioni/giustificazioni finalizzate alla dimostrazione della esistenza del documento alla data di rilascio della domanda di sostegno* qualora, conformemente a quanto descritto dalle disposizioni attuative della sottomisura, si dimostri che la medesima documentazione sia stata prodotta ad altri uffici pubblici e/o organismi riconosciuti/accreditati preposti ad adempimenti propedeutici alla presentazione della stessa” (enfasi aggiunta).

Le richiamate disposizioni attuative e operative mostrano in modo

chiaro che la fase istruttoria preliminare di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di sostegno della misura 4.1 abbinata alla misura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020 finalizzata alla redazione dei relativi elenchi provvisori non ammetteva la possibilità, per la commissione/subcommissione incaricata di gestire tale fase, di poter applicare alcun soccorso istruttorio avendo la stessa il compito esclusivo di verifica della ricevibilità e ammissibilità delle domande e di valutazione del punteggio tramite l'esame della domanda e della documentazione a corredo della stessa sulla base di quanto previsto nelle disposizioni attuative specifiche e nel bando della sottomisura, nonché delle ulteriori risposte e precisazioni fornite formalmente dal relativo Dipartimento regionale.

Quest'ultime avevano previsto che i preventivi di spesa erano documenti essenziali che dovevano corredare, a pena di irricevibilità, la domanda di sostegno e che dovevano recare fra le informazioni essenziali la data di emissione la quale, per rendere il preventivo idoneo a svolgere la sua funzione, doveva essere antecedente alla data di presentazione telematica della domanda.

Solo dopo la pubblicazione degli elenchi provvisori sarebbe stato possibile per l'Ufficio precedente prendere in esame eventuali giustificazioni documentali negli stringenti limiti indicati dal DDG n. 3801 del 26.01.2018. D'altronde le richiamate disposizioni riflettono la disciplina generale in materia di soccorso istruttorio *ex art. 6, co. 1 lett. b)*, secondo periodo della L. 241/1990 (trasposta anche nell'art. 7, co. 1, lett. b) della L.R. 7/2019 "Disposizioni per i procedimenti

amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa") secondo cui il responsabile del procedimento "In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali" e la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia che, nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'attribuzione di vantaggi economici cui concorrono molteplici soggetti interessati, circoscrive l'applicabilità di tale istituto ad elementi non essenziali e imprescindibili della domanda di partecipazione e al rispetto del principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Sicilia, Sez. III, sent. n. 2745/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Nella fattispecie, quindi, la condotta illecita contestata dal P.M. nell'odierno giudizio di concorso nella sostituzione occulta di un preventivo di spesa dagli allegati della domanda di sostegno della ditta individuale Tegoletto Rosalba non può in alcun modo integrare una condotta tendente ad applicare il soccorso istruttorio per i seguenti motivi:

- l'applicazione di tale istituto può avvenire solo nel pieno rispetto del principio di trasparenza *ex art. 1, co. 1 L. 241/1990* e della previsione di cui all'art. 7, co. 4 L.R. 7/2019 secondo cui "Allo scopo di assicurare la trasparenza della fase istruttoria deve essere garantita la tracciabilità dell'attività svolta dal responsabile del procedimento attraverso un adeguato supporto documentale che ne consenta in ogni momento la replicabilità".

- nella fattispecie il ricorso a tale istituto poteva venire in rilievo solo nella fase successiva alla pubblicazione degli elenchi provvisori, non avendo la suddetta commissione alcuna facoltà di applicare il soccorso istruttorio;

- in ogni caso, riguardando la contestazione un elemento essenziale della domanda di sostegno, era necessario che la ditta istante fornisse prova certa dell'esistenza del documento alla data di rilascio della domanda di sostegno.

Le superiori considerazioni sono suffragate ulteriormente dalle evidenze degli elenchi provvisori delle domande ritenute irricevibili allegati al DDG n. 1916 del 10.08.2018, al DDG n. 1920 del 20.08.2018 e al DDG n. 3539 in data 13.12.2018 nei quali risultano diversi casi di domande ritenute irricevibili, fra l'altro, perché c'era un preventivo con data successiva a quella del rilascio della domanda (cfr. all.ti B.10, B.11. e B.12 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

Né possono essere invocati come fa la difesa del convenuto Cangialosi, richiamando ulteriori passaggi del DDG n. 3801 di prot. del 26.01.2018, eventuali giustificazioni che la ditta avrebbe potuto manifestare in fase di riesame e che avrebbero potuto portare alla conferma del punteggio o il fatto che negli elenchi definitivi, a seguito di riesame, erano state ammesse delle pratiche in un primo momento dichiarate irricevibili dalla sottocommissione di riferimento per la medesima causale di cui si sta argomentando.

Infatti, sul punto è dirimente la circostanza che la condotta illecita della sostituzione occulta del preventivo di confronto già allegato alla

domanda di sostegno, al di fuori di ogni principio di legalità amministrativa, ha comportato un'illecita pretermissione di tale fase di riesame con conseguente refluenza negativa sugli altri partecipanti alla procedura di erogazione di contributi pubblici a carico del PSR Sicilia.

5.2.2. In secondo luogo, risulta provata anche l'ulteriore contestazione attorea sulla convalida di 8 punti aggiuntivi in sede di prima fase istruttoria. Infatti, nella "scheda sintetica di auto-attribuzione dei punteggi con elencazione della documentazione comprovante il possesso del requisito e/o delle condizioni necessarie per la convalida (cfr. all. B.26 sub. 3 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024) la Ditta Tegoletto Rosalba nell'ambito dei criteri di selezione della sottomisura 4.1. si era attribuita fra i criteri di selezione sub A) "Priorità di tipo trasversale a tutti i comparti produttivi" 8 punti con riferimento al criterio di selezione A.7 "Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative" relativo ad un investimento di euro 16.200,00 (superiore al 5% dell'investimento complessivo) avente ad oggetto sia l'acquisto di un impianto fotovoltaico da collocare sulle coperture e dimensionato sull'autoconsumo aziendale sia l'acquisto di una "caldaia a biomassa a policombustibile". Inoltre, la stessa Ditta si era attribuita fra i criteri di selezione sub B) "Investimenti prioritari nei settori produttivi "Produzioni vegetali" altri 8 punti con riferimento al criterio di selezione aggiuntivo settoriale riferito al comparto delle Piante Officinali PO2 "Investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità" avente ad oggetto l'acquisto della stessa caldaia a biomassa. Il possesso di entrambi i

requisiti doveva essere comprovato nel modo seguente: “dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici nel piano aziendale”.

La contestazione attorea riguarda il fatto che dalle intercettazioni audio-video dei lavori del 18.07.2018 dei partecipanti alla subcommissione per la verifica della ricevibilità e ammissibilità e valutazione del punteggio auto-attribuito” della domanda oggetto di causa riportati anche nell’atto di citazione emerge che gli stessi ritengono che non possa essere validato il suddetto punteggio aggiuntivo di 8 punti sub PO2 in quanto non sarebbe stato dettagliato nella scheda di auto-attribuzione del punteggio e nel piano aziendale alcun investimento specificatamente riferito al settore delle piante officinali. A tal proposito i suddetti partecipanti, pur ritenendo che sarebbe stato necessario prevedere l’acquisto di un macchinario/attrezzatura per l’essiccazione del prodotto finale settoriale relativo alle piante officinali che la Ditta voleva coltivare (origano, rosmarino e finocchietto selvatico), dopo avere registrano la criticità su un foglio manoscritto decidono di comunicarla al collega Cangialosi Filippo in modo che questi possa produrre un preventivo di tale attrezzatura (eventualmente integrando un preventivo già presentato) e una modifica del piano aziendale.

Il contenuto di tali intercettazioni è confermato dal fatto che, all’esito dell’acquisizione da parte della P.G. procedente, è stato ritrovato nel fascicolo amministrativo della ditta Tegoletto Rosalba l’appunto manoscritto già risultante dalle intercettazioni audio-video del 18.07.2018 in cui era riportata, fra l’altro, la frase “Aggiungere in un

preventivo l'essiccatore" (cfr. all. B.26, sub. 6, della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024). Dagli atti risulta che, riguardo a tale profilo, non sono stati sostituiti/prodotti preventivi con l'inclusione dell'essiccatore né risultano essere stati modificati il PSA e il computo metrico anche se la suddetta commissione nel verbale del 23.07.2018 ha confermato tale punteggio di 8 punti.

Ciò posto, il Collegio ritiene che anche tale contestazione attorea sia fondata per le seguenti argomentazioni.

I criteri selettivi della sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 presentano quale criterio di selezione aggiuntivo settoriale del settore delle piante officinali la realizzazione di "Investimenti finalizzati all'introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità" con assegnazione di un punteggio aggiuntivo di 8 punti per "investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi e/o ambientali volti all'ottenimento di certificazioni ecosostenibili e/o di qualità" con la specificazione di "Dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici nel piano aziendale" ai fini della documentazione comprovante il possesso di tale requisito settoriale (cfr. all. B.9 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024, p. 29). Come detto, riguardo a tale criterio di selezione settoriale aggiuntivo la ditta Tegoletto Rosalba ha indicato l'investimento di acquisto della caldaia a biomassa già inserito ai fini del criterio generale di selezione trasversale a tutti i comparti produttivi A.7 "Investimenti per la produzione e l'uso di energie alternative" senza nulla dettagliare nel piano aziendale in termini di interventi, finalità e aspetti tecnici (con specifico riferimento

alle piante officinali da impiantare).

Infatti, in tale piano nel punto relativo a “Idea progettuale e descrizione generale del PSA” è indicato “l’acquisto di caldaia a biomassa al fine di utilizzare le masse organiche prodotte in azienda e ridurre il consumo di combustibili fossili” mentre nel punto E “Realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” sub E1 è specificato che “sarà collocato una caldaia a policombustibile a fine di utilizzare le biomasse derivanti dalla *potatura delle piantagioni arboree* e dalla *sgusciatura dei frutti* (cfr. all. B.26 sub. 4, pp. 26 e 29 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024, enfasi aggiunta) mentre fra i sistemi di certificazione viene indicato “Non sono presenti sistemi di certificazione” (*Ibidem*, p. 38).

Risulta evidente, quindi, che il piano aziendale indicava la caldaia a biomassa con riferimento alle altre colture diverse dalle piante officinali mentre nessuna indicazione specifica era contenuta sotto questo aspetto per le piante officinali.

Tale circostanza dell’assenza di alcun dettaglio nel PSA della ditta Tegoletto Rosalba in termini di interventi, finalità e aspetti tecnici di un investimento relativo al settore delle piante officinali finalizzato al miglioramento degli standard qualitativi e/o ambientali volti all’ottenimento di certificazioni ecosostenibili e/o di qualità di per sé è sufficiente per ritenere che il suddetto punteggio aggiuntivo settoriale di 8 punti non doveva essere convalidato dalla commissione.

5.3. Accertata la sussistenza dei due suddetti fatti illeciti per come contestati dalla Procura regionale, il Collegio ritiene che gli stessi

abbiano determinato un danno erariale pari ai contributi indebiti erogati dall'AGEA alla ditta Tegoletto Rosalba per la domanda di sostegno di cui è causa per l'importo contestato di euro 155.138,18. Infatti, l'occulta alterazione documentale di tale domanda con la sostituzione di un preventivo di confronto e la validazione del suddetto punteggio settoriale aggiuntivo di 8 punti realizzatesi nella prima fase istruttoria hanno contribuito con efficienza determinante alla causazione del danno di cui è causa in quanto hanno permesso di validare falsamente in capo alla suddetta Ditta agricola individuale il possesso dei necessari requisiti essenziali ai fini della successiva ammissione al finanziamento.

Sulla sussistenza, certezza e attualità di tale danno erariale non ha alcuna refluenza né il provvedimento cautelare di sospensione prot. AGEA 2023.0008783 del 7/2/2023 adottato dall'Organismo pagatore nei confronti della ditta Tegoletto Rosalba in quanto esso non integra alcun recupero di tale danno né gli scorrimenti intervenuti successivamente nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento in quanto le modalità illecite di gestione dell'istruttoria della pratica oggetto di causa non ne permettono il finanziamento.

5.3.1. Accertati il danno erariale, le condotte illecite e il relativo nesso di causalità fra gli stessi, con riferimento alla loro imputabilità si osserva quanto segue.

Risulta incontrovertibile dall'ampio quadro probatorio versato in atti dal P.M. che tale danno erariale va imputato in modo solidale ai convenuti Alfano Carlo, Spata Maria, Vitale Giuseppe e Cangialosi

Filippo i quali, in piena violazione degli obblighi di servizio incombenti sui dipendenti pubblici che devono svolgere ogni attività amministrativa nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, hanno agito in modo fraudolento e, quindi, con coscienza e volontà, per garantire alla ditta Tegoletto Rosalba l'ammissione al contributo richiesto.

Infatti, tutti e tre i convenuti Alfano, Spata e Vitale (peraltro il sig. Vitale Giuseppe senza averne alcun titolo) hanno partecipato ai lavori della seduta del 18.07.2018 della sottocommissione per la verifica della ricevibilità e ammissibilità e per la valutazione del punteggio della domanda della ditta Tegoletto Rosalba ponendo in essere le gravissime condotte illecite sopra descritte. A tali condotte ha partecipato anche il convenuto Cangialosi che, pur non essendo presente a tali lavori, è stato notiziato prontamente dai partecipanti come emerge chiaramente dalle intercettazioni riportate in atti.

Sul punto si osserva che, come riconosciuto dall'univoca giurisprudenza penale della Cassazione, le captazioni contenenti le rivelazioni di una responsabilità di terzi, c.d. intercettazioni etero accusatorie, sono ritenute dotate di valenza probatoria addirittura maggiore di quella di una chiamata in correità (si parla di "chiamata di correo telefonica") non necessitante di riscontri *ex art.* 192, co. 3 del c.p.p. Ciò in quanto l'apprezzamento accusatorio promana da una conversazione che si ritiene rimanga segreta e non discenda da un intento di rendere evidente agli investigatori la responsabilità di un correo (cfr. Cass. pen., SS.UU. n. 22471/2015 e Cass. pen., Sez. II, n.

49082/2018).

Ciò posto, da tali intercettazioni risulta di palese evidenza che il convenuto Cangialosi Filippo nella doppia veste di dipendente dell'IPA di Palermo e di partecipante occulto allo studio professionale tecnico "Puccio" di Marineo è stato l'ideatore e l'artefice dello schema fraudolento che ha permesso di agevolare in modo del tutto illecito le domande di richiesta di contributo delle imprese agricole curate da tale studio, fra cui quella ditta Tegoletto Rosalba.

5.3.2. Riguardo alla posizione degli altri convenuti il Collegio osserva quanto segue.

Con riferimento alla convenuta Fricano Giuseppa dai risultati delle intercettazioni video-audio della seduta del 18.07.2019 per la parte relativa all'esame della domanda di sostegno oggetto di causa non risulta che la stessa fosse presente in quel momento ai lavori né la Procura regionale ha fornito alcun altro elemento probatorio nei confronti della stessa, per cui non vi è in atti la prova che la stessa abbia partecipato alle contestate e accertate condotte illecite.

A tal proposito appare necessario richiamare il fatto che il GIP del Tribunale di Termini Imerese nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali, fra l'altro, per i fatti di causa, relativamente alla posizione di Fricano Giuseppa ha ritenuto che non vi fossero "elementi, nemmeno a livello di gravità indiziaria, per ritenere un suo diretto coinvolgimento. In particolare, non si ritiene sussistano gravi indizi a carico della medesima, non evincendosi dagli atti, cd in particolare dall'attività tecnica espletata, alcun contributo

consapevole per la commissione” dei reati contestati (cfr. all. A1, p. 603 della nota di deposito del P.M. del 16.12.2024).

Alla luce di tali considerazioni e di quanto dedotto dalla difesa della convenuta Fricano, il Collegio ritiene che la domanda attorea nei suoi confronti debba essere rigettata.

Con riferimento alla posizione del convenuto D’Amico Antonino Cosimo, il Collegio non ritiene che, dagli elementi di contesto allegati dalla Procura regionale e riferiti alla gestione delle pratiche di altri soggetti diversi dal beneficiario dei contributi oggetto dell’odierno giudizio, possa evincersi che lo stesso abbia contribuito in modo cosciente e determinante all’illecito erariale di cui è causa.

Infatti, la contestazione attorea riguarda il fatto che il convenuto D’Amico nella sua posizione all’epoca dei fatti di direttore *p.t.* dell’IPA di Palermo, pur avendo piena conoscenza e consapevolezza degli interessi privati del dipendente Cangialosi nella gestione delle pratiche del PSR Sicilia 2014-2020 veicolate dallo studio Puccio di Marineo, fra cui quella della ditta Tegoletto Rosalba, abbia in modo doloso omesso di esercitare le funzioni connesse alla sua posizione di dirigente apicale dell’Ufficio così contribuendo in modo determinante alla causazione del danno erariale oggetto di causa.

A tal proposito il P.M. riporta le intercettazioni fra il D’Amico e i funzionari istruttori di altre cinque pratiche (Sileci Giuseppa, Coltivazioni Solari s.r.l., Guttadauro Giuseppe, San Cipirello, Consorzio Agrario di Palermo) inferendo dalle stesse una generale condotta illecita dolosa del primo che ha avuto efficienza causale anche

nel danno di cui è causa.

Il Collegio, pur rilevando che dai suddetti elementi probatori emerga una “discutibile” gestione delle suddette pratiche che non appare improntata ai principi di imparzialità e buon andamento, non ritiene che gli stessi possano fornire elementi solidi per potere fornire la prova di una compartecipazione dolosa del convenuto D’Amico, anche a titolo di omissione, nel danno erariale di cui è causa.

D’altronde la contestazione attorea nei confronti dello stesso è ad esclusivo titolo di dolo, essendo contestata una responsabilità solidale con gli altri convenuti, e il Collegio sul punto ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Sezione che non ritiene possibile per il Giudice contabile mutare il titolo di imputazione dell’illecito erariale da dolo a colpa grave in assenza di una specifica domanda con conseguente allegazione e prova da parte del P.M. contabile.

Conseguentemente va rigettata anche la domanda attorea nei confronti del convenuto D’Amico.

Infine, con riferimento alla posizione della convenuta Tegoletto Rosalba si osserva che in atti manca la prova che la stessa fosse consapevole dello schema fraudolento che ha portato la sua domanda di sostegno ad essere ammessa illecitamente a finanziamento. In assenza di alcun elemento in tal senso, il Collegio non ritiene che alla stessa possa essere addebitata una responsabilità amministrativa a titolo oggettivo solo in quanto beneficiaria del contributo ottenuto indebitamente con le condotte illecite di altri soggetti rispetto alle quali non v’è in atti alcun elemento che provi che tali condotte fossero dalla

stessa conosciute e condivise.

Né può trovare accoglimento la contestazione attorea avanzata in via subordinata secondo cui la ditta Tegoletto Rosalba non avrebbe eseguito le opere ammesse a finanziamento nei termini originari assegnati in quanto la difesa della convenuta ha dato prova che tali termini sono stati prorogati e il P.M. sulla dedotta proroga non ha articolato alcuna contestazione.

Alla luce di tali considerazioni la domanda attorea nei confronti della convenuta Tegoletto Rosalba va rigettata.

5.4. In ultimo, va disattesa la richiesta del convenuto Cangialosi di applicazione dall'art. 83, co. 2 del c.g.c. e quella avanzata dai convenuti Alfano e Cangialosi di applicazione del potere riduttivo *ex art.* 52 del R.D. n. 1214/1934.

L'art. 83 co. 2 del c.g.c. riguarda gli illeciti erariali plurisoggettivi contestati a titolo di responsabilità parziaria e, quindi, a titolo di colpa grave ai sensi dell'art. 1, co. 1-*quater* della L. 20/1994 secondo cui "Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso".

In tali casi se alcune delle persone che hanno causato il danno non sono convenute in giudizio "il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza". Nella fattispecie, però, viene in rilievo una responsabilità amministrativa solidale ai sensi ai sensi dell'art. 1, co. 1-*quinqies* della L. 20/1994 per cui la richiesta di parte convenuta non può trovare accoglimento.

Inoltre, non può essere accolta neanche la richiesta di applicazione del potere riduttivo *ex art. 52, co. 2 del R.D. n. 1214/1934* secondo cui “La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto”. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la sussistenza di una condotta illecita dolosa connotata da particolare gravità rende non applicabile l’esercizio del potere riduttivo.

6. In conclusione, il Collegio ritiene, in accoglimento parziale dell’atto introduttivo del giudizio, che l’atto di citazione va rigettato nei confronti dei convenuti Fricano Giuseppa, Tegoletto Rosalba e D’Amico Antonino Cosimo e va accolto integralmente nei confronti dei convenuti Alfano Carlo, Spata Maria, Vitale Giuseppe e Cangialosi Filippo i quali vanno condannati in solido al pagamento nei confronti di AGEA della somma complessiva di euro 155.138,18 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi pagati a decorrere da ciascuna data di accredito (euro 24.000,00 in data 27.12.2019; euro 74.052,71 in data 31.12.2020; euro 34.435,47 in data 03.09.2021; euro 22.650,00 in data 03.01.2022) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi dalla suddetta data di pubblicazione e sino all’effettivo soddisfo.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza per i convenuti Alfano Carlo, Spata Maria, Vitale Giuseppe e Cangialosi Filippo e sono liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

Con riferimento ai convenuti Fricano Giuseppa, Tegoletto Rosalba e

D'Amico Antonino Cosimo le spese di lite sono poste a carico di AGEA e liquidate in favore degli stessi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale,

- rigetta la domanda nei confronti dei sigg. Fricano Giuseppa, Tegoletto Rosalba e D'Amico Antonino Cosimo e liquida le spese di lite in loro favore e a carico di AGEA nell'importo complessivo per ciascuno di essi di euro 2.536,56 (*duemilacinquecentotrentasei/56*), oltre IVA e CPA se dovuti;

- dichiara la responsabilità amministrativa solidale per il danno di euro 155.138,18 nei confronti di AGEA dei sigg. Alfano Carlo, Spata Maria, Vitale Giuseppe e Cangialosi Filippo e, per l'effetto, condanna in solido i suddetti convenuti al pagamento in favore di AGEA della somma di euro 155.138,18 (*centocinquantacinquemilacentotrentotto/18*) oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi pagati a decorrere da ciascuna data di accredito come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi dalla suddetta data di pubblicazione e sino all'effettivo soddisfo;

- condanna in solido i convenuti Alfano Carlo, Spata Maria, Vitale Giuseppe e Cangialosi Filippo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 1.697,80 (*milleseicentonovantasette/80*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gaspere Rappa

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente